SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 maggio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2005.

Nomina del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 3;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 febbraio 1998, con il quale il prof. Enzo Cheli è stato nominato presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per la durata di sette anni;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente dell'Autorità;

Vista la comunicazione del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro delle comunicazioni, con la quale ha informato il Consiglio dei Ministri, nella riunione in data 18 marzo 2005, di voler proporre quale presidente della predetta Autorità il dott. Corrado Calabrò;

Visto il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, espresso ai sensi dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Sulla proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Il dott. Corrado Calabrò è nominato presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per la durata di sette anni.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2005

CIAMPI

FINI, *Vice Presidente del Consiglio dei Ministri*

LANDOLFI, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 106

05A04839

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2005.

Nomina dei commissari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 3, secondo il quale la Commissione per le infrastrutture e le reti e la Commissione per i servizi e i prodotti sono organi collegiali dell'Autorità, costituite ciascuna dal presidente dell'Autorità stessa e da quattro componenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 febbraio 1998, con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione per le infrastrutture e le reti e della Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per la durata di sette anni;

Visto che l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 249 del 1997, prevede che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro commissari ciascuno;

Considerato che l'assemblea del Senato, in data 16 marzo 2005, ha proceduto alla elezione dei commissari Giancarlo Innocenzi e Michele Lauria per la Commissione per i servizi e i prodotti, e dei commissari Stefano Mannoni e Roberto Napoli per la Commissione per le infrastrutture e le reti;

Considerato che l'assemblea della Camera, in data 16 marzo e 5 maggio 2005, ha proceduto alla elezione dei commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino per la Commissione per i servizi e i prodotti, e dei commissari Enzo Savarese e Nicola D'Angelo per la Commissione per le infrastrutture e le reti;

Visto l'art. 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Decreta:

Sono nominati componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per la durata di sette anni, i seguenti commissari:

Stefano Mannoni, Roberto Napoli, Enzo Savarese e Nicola D'Angelo, per la Commissione per le infrastrutture e le reti;

Giancarlo Innocenzi, Michele Lauria, Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, per la Commissione per i servizi e i prodotti.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2005

CIAMPI

FINI, *Vice Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 107

05A04840

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2005.

Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni, conseguenti ai gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi, verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto. (Ordinanza n. 3427).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi;

Considerato che il movimento franoso ha causato ingenti danni alle infrastrutture, ai beni di proprietà pubblica e privata e che, in considerazione della ricorrente situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, si è resa necessaria l'immediata evacuazione dell'intera popolazione presente nella frazione di Cavallerizzo del comune di Cerzeto;

Considerato che il predetto evento franoso ha causato danni alle attività economiche presenti sul territorio pregiudicando il funzionamento dei servizi pubblici essenziali;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto, in attesa di disciplinare l'attività di ricostruzione presso siti idonei, sulla base di una successiva ordinanza di protezione civile;

D'intesa con la regione Calabria, che si è espressa con nota in data 18 aprile 2005;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il capo del Dipartimento della protezione civile è nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa, e provvede, anche avvalendosi di uno o più soggetti attuatori, all'accertamento dei danni nonché all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi franosi, specificate nei successivi articoli 2, 3, 4 e 9.

2. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano sul territorio del comune di Cerzeto con particolare riguardo alta frazione di Cavallerizzo colpito dal predetto movimento franoso, e disciplinano i primi interventi per fronteggiare la situazione emergenziale.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, in presenza di riscontrate compromissioni totali o parziali degli immobili, d'intesa con il sindaco, individua, ove necessario, spazi da adibire a sedi di attività di interesse pubblico, provvedendo ad ogni ulteriore iniziativa volta al relativo attrezzamento, anche ai fini dell'eventuale sistemazione di strutture prefabbricate o di tensostrutture.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il sindaco di Cerzeto è autorizzato ad acquisire la disponibilità delle aree occorrenti anche adottando misure di occupazione d'urgenza, provvedendo, altresì, atte relative opere di urbanizzazione.

Art. 3.

1. Il sindaco di Cerzeto è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il sindaco di Cerzeto è autorizzato ad erogare i contributi anche in misura diversa, comunque nel limite massimo di € 500,00.

2. Il sindaco di Cerzeto è autorizzato a reperire la disponibilità di sistemazioni alloggiative alternative; i benefici economici di cui al comma 1 sono concessi, a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e non spettano a coloro che fruiscono di una sistemazione alloggiativa alternativa.

3. Il sindaco di Cerzeto, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, provvede, altresì, per l'allestimento di apposite strutture da destinare per lo svolgimento di attività agricole e zootecniche nel limite massimo di spesa per ogni intervento, di € 4.000,00, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovrà essere considerato un'anticipazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 4.

1. Il sindaco di Cerzeto è altresì autorizzato ad erogare:

a) un contributo a favore dei titolari di attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche interrotte a seguito dell'evento calamitoso. L'ammontare del contributo è correlato alla durata della sospensione dell'attività e quantificato nella misura dei redditi prodotti dall'attività, quali risultanti dalla ultima dichiarazione annuale presentata, in ragione del periodo di tempo interessato. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per il riavvio delle attività sopraelencate, anche in altra sede, e dalla copia della dichiarazione dei redditi presentata nel 2004, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per importi superiori ad € 10.000,00 ovvero per attività avviate nel corso dell'anno 2005, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata;

b) un contributo a favore dei titolari degli esercizi commerciali pari al 70% del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi franosi e non utilizzate, né più utilizzabili. A tal fine gli interessati allegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalla quale risulti la tipologia, la quantità ed il prezzo di acquisto delle merci in questione, accompagnata dalle fatture aventi ad oggetto, sia pure in parte, le merci stesse;

c) un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attività lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di € 5.000. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa;

d) un contributo a favore dei proprietari di beni mobili registrati e di quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di detti beni pari al 40% del valore del danno subito, al netto degli eventuali indennizzi assicurativi, accertato con apposita perizia giurata; per i danni fino a € 2.500,00 si provvede sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445.

2. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 5.

1. Per garantire il necessario supporto al commissario delegato nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, è istituita apposita struttura di missione, composta da personale del Dipartimento della protezione civile o di altra Amministrazione statale o ente pubblico, nonché, tenuto conto dei molteplici impegni nazionali ed internazionali del personale del Dipartimento della protezione civile, da estranei alla pubblica amministrazione nel numero massimo di tre unità da assumersi con contratto a tempo determinato ed individuate con scelta di carattere fiduciario tenuto conto della professionalità richiesta e delle pregresse esperienze lavorative.

2. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale, il sindaco del comune di Cerzeto è autorizzato a stipulare, con durata fino al 31 gennaio 2006, due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per attività di consulenza specialistica, per un importo comunque non superiore ciascuno ad € 20.000 l'anno.

3. In favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, nonché presso le strutture operative e le componenti del Servizio nazionale della protezione civile di cui agli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, direttamente impegnato in attività connesse alle finalità di cui alla presente ordinanza, è autorizzata, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, da ripartire con apposita decretazione del capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, da adottarsi sulla base di piani di impiego del personale trasmessi al medesimo commissario delegato entro sette giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

4. Con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri è determinato il compenso del commissario delegato, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, nonché quelli connessi alle iniziative poste in essere dal sindaco di Cerzeto per fronteggiare l'emergenza, si provvede nel limite di 1,5 milioni di euro, a carico del Fondo della protezione civile con imputazione agli stanziamenti di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 7.

1. A ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi franosi che hanno colpito il territorio del comune di Cerzeto, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali in relazione alla possibilità di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari, attesi i gravi ed imprevedibili eventi di forza maggiore verificatisi nel medesimo comune.

Art. 8.

1. Il commissario delegato provvede, avvalendosi dei centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, individuati con decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 252 del 26 gennaio 2005, coordinati dal Dipartimento della protezione civile, alla realizzazione di una analisi del rischio idrogeologico del territorio del comune di Cerzeto e dei comuni limitrofi interessati da eventi della stessa natura, anche utilizzando dati satellitari integrati con quelli del GPS (Global Positioning System).

2. La regione Calabria provvede a realizzare, entro quarantacinque giorni dall'adozione della presente ordinanza, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e con fondi regionali, uno studio per la verifica dell'idoneità geologico-tecnica e sismica delle aree comunali.

Art. 9.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, la deroga alle seguenti disposizioni:

legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 così come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, art. 3;

legge 27 dicembre 1985, n. 816, art. 4, comma 3;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di valutazione di impatto ambientale;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articoli 1, 2, 3, 6, 7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 16;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-*bis* e 21-*ter*, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/36/CEE del 14 giugno 1993;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*, 37-*quinquies* e 37-*sexies* e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle su indicate norme, nel rispetto della direttiva comunitaria 93/37/CEE del 14 giugno 1993;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, nel rispetto della direttiva comunitaria 92/50/CEE del 18 giugno 1992;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25, nel rispetto delle direttive comunitarie 90/531/CEE e 93/38/CEE;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;

legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 14;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articoli 8 e 9;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;

legge 23 dicembre 1999, n. 488, articoli 26 e 27;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, articoli 7, 24, 35, 36 e 53;

contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001, art. 14;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 151;

legge 9 dicembre 1998, n. 431, articoli 2 e 3;

legge regione Calabria 16 aprile 2003, n. 19, art. 65;

leggi regionali strettamente connesse all'attuazione degli interventi previsti nella presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A04463

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 2005.

Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, riguardante il testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» ed in particolare l'art. 3 ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:

di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati;

di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come modificato dal decreto ministeriale n. 9487 del 1º febbraio 2005, con il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;

Considerato che la direzione II del Dipartimento del tesoro (d'ora innanzi indicata, ai fini del presente decreto, come «Direzione II») stipula:

in occasione delle operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, accordi con istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazione medesime;

accordi di carattere generale con le medesime istituzioni finanziarie, al fine di disciplinare i predetti contratti, secondo quanto stabilito dall'International Swap Dealers Association (I.S.D.A.) associazione di categoria tesa a garantire dal punto di vista giuridico-finanziario l'equilibrio delle condizioni contrattuali fra le controparti;

altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di Governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

Visto, altresì, l'art. 16, comma 1, lettera *d)* del citato decreto legislativo n. 165/2001 il quale prevede che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali adottano, fra l'altro, gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed in particolare l'art. 3, comma 13, con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Ritenuta la necessità di delineare gli obiettivi di riferimento per lo svolgimento dell'attività amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico, stabilendo i limiti da osservare e le modalità cui l'amministrazione dovrà attenersi in tale attività;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Art. 1.

Emissione dei prestiti

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse, per l'anno finanziario 2005, le operazioni di emissione dei prestiti indicate nel medesimo articolo verranno disposte dal direttore della «Direzione II».

La «Direzione II» potrà procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile, nonché all'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei mercati.

Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, attenendosi alle linee guida di cui al presente decreto, e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati.

I titoli potranno avere qualunque durata; nella determinazione della stessa, si dovrà contemperare l'esigenza di acquisire il gradimento dei mercati con quella di sopportare il minor costo, compatibilmente con l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse.

In tale attività, la «Direzione II» manterrà, su base annua, la quota circolante dei titoli a breve termine tra il 5% e il 15% dell'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione, la quota dei titoli a tasso fisso tra il 50% e il 75%, e la quota di quelli indicizzati tra il 15% e il 30%, mentre la quota dei titoli zero-coupon a medio termine non potrà essere superiore al 10%.

Il totale dei prestiti emessi sui mercati esteri, al netto dei rimborsi, non dovrà eccedere il 30% del totale delle emissioni nette.

Inoltre, la «Direzione II» potrà effettuare, con le modalità di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalità, previste dalla normativa.

Art. 2.

Operazioni di ristrutturazione del debito pubblico

Le operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, avranno come principale obiettivo, sulla base delle informazioni disponibili e della prevedibile evoluzione delle condizioni di mercato, la riduzione del costo complessivo dell'indebitamento compatibilmente con l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento.

Le operazioni di scambio e di rimborso anticipato di titoli ed ogni altra operazione finanziaria consentita, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico, dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, citato in premessa, nonché le operazioni di concambio effettuate tramite sistemi telematici di negoziazione, verranno disposte dal direttore della «Direzione II».

La «Direzione II» potrà procedere ad operazioni di rimborso anticipato di titoli sino ad un importo massimo pari al 40% dell'ammontare nominale in circolazione di ogni emissione.

La «Direzione II» potrà, altresì, effettuare operazioni di concambio accettando, in pagamento dei titoli in emissione, titoli di Stato di qualunque durata.

Art. 3.

Contenimento del rischio delle operazioni di ristrutturazione

Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni di ristrutturazione, tali operazioni saranno concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilità.

Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si farà riferimento alla valutazione espressa dalle principali agenzie di rating.

Il direttore della «Direzione II» firmerà gli accordi relativi alle operazioni di ristrutturazione attuate con le medesime istituzioni finanziarie.

Art. 4.

Accordi connessi con l'attività di indebitamento

Il direttore della «Direzione II», inoltre, firmerà i contratti I.S.D.A. («International Swap Dealers Association») che intercorreranno tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le istituzioni finanziarie che procedono ad operazioni di «swap», nonché ogni accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito.

Art. 5.

Decreti di approvazione e di accertamento

I decreti di approvazione degli accordi citati nei precedenti articoli nonché quelli di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico, verranno firmati dal direttore della «Direzione II».

Art. 6.

Obbligo di comunicazione

La «Direzione II» darà regolare comunicazione all'ufficio di Gabinetto del Ministro ed al direttore generale del Tesoro delle operazioni finanziarie effettuate in forza degli articoli 1 e 2 del presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse; tale comunicazione potrà avvenire anche utilizzando mezzi informatici.

La «Direzione II» darà preventiva comunicazione al Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo; inoltre, nel caso che le condizioni di mercato non consentano

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

di ottemperare ai limiti posti dal presente decreto, le scelte conseguenti verranno sottoposte al Ministro stesso.

Ad avvenuto perfezionamento delle procedure di cui ai precedenti articoli 3 e 4, ne verrà data regolare comunicazione all'ufficio di Gabinetto del Ministro ed al direttore generale del Tesoro, tramite trasmissione di copia degli accordi e dei relativi decreti di approvazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A04718

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 11 marzo 2005.

Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e la direttiva n. 88/599/CEE concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85;

Visto il regolamento (CE) n. 1360/02 del 13 giugno 2002 della Commissione, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali ed in particolare gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare l'art. 29, comma 2, come modificato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, relativo alla facoltà, da parte del Ministero delle attività produttive, di avvalersi degli uffici delle camere di commercio;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna, per il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, contenente disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, ed in particolare l'art. 3, comma 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Esperita la procedura di consultazione prevista dall'art. 19 del regolamento (CEE) n. 3821/85;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità di omologazione dell'apparecchio di controllo e delle relative carte tachigrafiche nonché i requisiti che i centri tecnici devono possedere per il montaggio, le verifiche, i controlli e le riparazioni dei tachigrafi digitali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) «centri tecnici»: i soggetti che hanno come scopo l'esecuzione materiale degli interventi tecnici che devono essere effettuati sui tachigrafi digitali, in accordo con il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo agli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, aggiornato dal regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione del 13 giugno 2002;

b) «tachigrafo digitale»: l'apparecchio di controllo conforme ai requisiti di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 come definito all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto 31 ottobre 2003, n. 361;

c) «unità elettronica di bordo» il tachigrafo digitale di cui alla lettera *b)*, escluso il sensore di movimento ed i relativi cavi di collegamento;

d) «carta tachigrafica» una carta intelligente da impiegare con l'apparecchio di controllo;

e) «omologazione»: la procedura in base alla quale il Ministero certifica che l'apparecchio di controllo (o un suo componente) o la carta tachigrafica in esame soddisfano i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione;

f) «montaggio» l'installazione di un apparecchio di controllo su veicolo stradale;

g) «riparazione» ogni riparazione di un sensore di movimento o di una unità elettronica di bordo che comporta l'interruzione dell'alimentazione di energia, o il disinnesto da altri componenti dell'apparecchio di controllo, o l'apertura dello stesso;

h) «intervento tecnico»: una qualsiasi delle operazioni di cui all'art. 12 e ai capitoli V e VI dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85, incluse le riparazioni dell'impianto, escluse le riparazioni del sensore e dell'unità elettronica di bordo del tachigrafo digitale;

i) «controlli periodici»: i controlli degli apparecchi montati sui veicoli, effettuati dopo ogni riparazione e almeno ogni due anni a partire dall'ultimo controllo; tali controlli prevedono anche la taratura;

l) «taratura»: l'aggiornamento o la conferma dei parametri del veicolo, da conservare nei dati memorizzati;

m) «Ministero»: il Ministero delle attività produttive, Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori;

n) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 3.

Omologazioni

1. Le omologazioni di modello dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche nel settore dei trasporti su strada, di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni e integrazioni, sono concesse dal Ministero, secondo le modalità di cui all'art. 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 e successive modifiche, previo accertamento della loro conformità alle disposizioni del predetto regolamento CEE, come modificato ed integrato.

2. La richiesta di omologazione è presentata dal fabbricante al Ministero. Essa deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal mandatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo.

3. La scheda di omologazione per l'apparecchio di controllo o per la carta tachigrafica viene rilasciata dal Ministero, secondo le disposizioni dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 3821/85, a seguito della presentazione di un certificato di sicurezza, un certificato funzionale e di un certificato di interoperabilità, di cui all'allegato I B, capitolo VII del regolamento (CE) n. 2135/98, come sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1360/2002.

4. Il certificato funzionale viene rilasciato dal Ministero al fabbricante a seguito dell'esecuzione, con esito positivo, delle prove previste all'appendice IX del regolamento (CE) n. 1360/2002.

Art. 4.

Incompatibilità

1. I soci, i dirigenti ed il personale del centro tecnico non possono partecipare ad imprese che svolgono attività di trasporto su strada.

Art. 5.

Centri tecnici autorizzati

1. Possono essere autorizzati, in qualità di centri tecnici, i seguenti soggetti:

a) i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia, sui cui veicoli vengono montati tachigrafi digitali;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, nelle cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali;

c) i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di tachigrafi digitali nonché le officine concessionarie;

d) le officine di riparazione di veicoli nel settore meccanico o elettrico.

2. I soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, oltre a svolgere le attività di montaggio e di attivazione dei tachigrafi digitali, installati durante il processo di fabbricazione dei veicoli o delle carrozzerie, possono richiedere di svolgere anche i controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni.

Art. 6.

Requisiti dei centri tecnici

1. I soggetti cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 5, che svolgono soltanto le attività di montaggio e di attivazione dei tachigrafi digitali, sono autorizzati come centri tecnici dal Ministero a condizione che, per tali attività, siano iscritti nel registro delle imprese.

2. I soggetti di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 5 e quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*, che richiedono di poter svolgere i controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni, sono autorizzati in qualità di centri tecnici quando, oltre ad essere iscritti al registro delle imprese, soddisfano ai requisiti tecnici di cui al punto 1 e 2 dell'allegato al presente decreto.

3. I soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso art. 5, che svolgono unicamente attività di montaggio e di attivazione dei tachigrafi digitali, applicano le procedure di conformità di produzione dei veicoli o delle carrozzerie in base ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 10 e ai punti 1 e 2 dell'allegato X della direttiva n. 70/156/CEE, del 6 febbraio 1970, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in tema di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni, e le cui norme di recepimento nell'ordinamento nazionale sono contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada. Le amministrazioni competenti possono avviare, anche per questi soggetti, ispezioni e verifiche sulle attività svolte.

4. I centri tecnici, per essere autorizzati a svolgere i controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni, devono disporre di un sistema di garanzia della qualità, certificato da organismi accreditati a livello nazionale o comunitario, in base alla norma EN 45012, nella quale sia presente l'attività di taratura e prova di strumenti di misura.

5. Gli organismi di certificazione si impegnano ad inviare, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive, effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza, i relativi rapporti al Ministero ed alla Camera di commercio competente per territorio.

Art. 7.

Autorizzazione ai centri tecnici

1. L'autorizzazione ai centri tecnici è specifica per i tachigrafi digitali di ciascun fabbricante, nel rispetto dell'osservanza dei requisiti tecnici di cui al punto 1 dell'allegato al presente decreto, tenendo conto che possono coesistere, per uno stesso centro tecnico, più autorizzazioni relative a tachigrafi prodotti da fabbricanti diversi.

2. I soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 5, che svolgono unicamente le attività di montaggio e attivazione dei tachigrafi digitali, non sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.

3. L'autorizzazione ai centri tecnici viene rilasciata dal Ministero, previa richiesta del titolare del centro stesso alla Camera di commercio competente per territorio, la quale svolge l'esame istruttorio preventivo. Il rilascio dell'autorizzazione avviene dopo l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal presente decreto. L'autorizzazione ha durata di un anno ed è rinnovabile.

4. La Camera di commercio competente, previa verifica della permanenza dei requisiti richiesti, provvede annualmente al rinnovo dell'autorizzazione, dandone la relativa comunicazione al Ministero e all'Unioncamere.

5. I titolari dei centri tecnici di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 5, al momento della prima richiesta e dei successivi rinnovi e relativamente ai tachigrafi digitali di ciascun fabbricante per i quali è effettuata richiesta, presentano idonea documentazione, proveniente dal fabbricante stesso, che attesti il possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico.

6. Ai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 5, che svolgono anche le attività di controllo in sede di montaggio, di riparazione e di taratura, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 6, comma 4, ed esclusivamente per l'autorizzazione iniziale, i centri tecnici possono essere esentati dalla certificazione di conformità alla norma EN ISO 9001 in fase di primo rilascio dell'autorizzazione. Tuttavia, per il rinnovo dell'autorizzazione iniziale, il centro tecnico dovrà possedere i richiamati requisiti di conformità.

8. Le variazioni dei dati del centro tecnico, di cui al comma 2 dell'art. 8, sono comunicate al Ministero e all'Unioncamere tramite la Camera di commercio competente per territorio. Il Ministero annota le anzidette variazioni in calce all'autorizzazione già concessa, ovvero, in ragione della natura delle variazioni dichiarate, invita il soggetto richiedente a presentare una nuova domanda di autorizzazione.

9. I documenti relativi all'osservanza dei requisiti stabiliti dall'art. 6, comma 4, devono essere riferibili ad una situazione non anteriore a novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione.

10. Nel caso in cui, successivamente al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione, venga nominato un nuovo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

responsabile tecnico del centro o un nuovo tecnico, per i soggetti di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 5, nonché per quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* che intendono estendere la propria attività ai controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e alle riparazioni, il titolare del centro tecnico presenterà alla Camera di commercio l'autorizzazione o il rinnovo della stessa nonché l'idonea documentazione prevista dall'art. 6, per il successivo inoltro al Ministero nonché per gli adempimenti previsti dal decreto di cui all'art. 3, comma 8 del decreto 31 ottobre 2003, n. 361. Qualora i soggetti di cui lettere *a)* e *b)* dell'art. 5 limitino la propria attività al montaggio e all'attivazione del tachigrafo digitale, è necessario presentare soltanto l'autorizzazione o il rinnovo della stessa.

Art. 8.

Codici ed elenco dei centri tecnici

1. Il Ministero, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7, assegna un codice identificativo al centro tecnico autorizzato, secondo le specifiche tecniche di cui al punto 3 dell'allegato al presente decreto.

2. Il Ministero comunica all'Unioncamere e alla Camera di commercio competente il rilascio di nuove autorizzazioni e le variazioni dei dati contenuti nell'elenco, di cui al comma 3, entro i cinque giorni lavorativi seguenti.

3. Sulla base delle comunicazioni del Ministero, l'Unioncamere forma l'elenco dei centri tecnici autorizzati, di cui al comma 5, dell'art. 3 del decreto 31 ottobre 2003, n. 361. Tale elenco è reso pubblico e contiene i seguenti dati:

a) nome, denominazione o ragione sociale del titolare del centro tecnico autorizzato;

b) indirizzo completo del centro;

c) codice identificativo assegnato;

d) recapito telefonico e di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica.

4. L'elenco è liberamente consultabile dal pubblico. I dati consultati sono utilizzabili ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto.

Art. 9.

Utilizzo delle carte tachigrafiche da parte dei centri tecnici

1. Le carte tachigrafiche rilasciate ai soggetti di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 5 nonché a quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* che intendono estendere l'attività ai controlli periodici, compresa la determinazione degli errori e alle riparazioni, devono essere personalizzate con l'indicazione del nominativo del responsabile tecnico e di ciascun tecnico. Qualora i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* sopra indicati limitino la propria attività al montaggio e all'attivazione del tachigrafo digitale, le carte tachigrafiche dell'officina verranno rilasciate col nome o la ragione sociale del titolare dell'autorizzazione.

2. Ciascuna carta tachigrafica può essere utilizzata unicamente dal responsabile tecnico o dal tecnico con il nome del quale è stata personalizzata. Tuttavia, i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 5, che svolgono solo l'attività di montaggio e attivazione dei tachigrafi digitali, possono consentire l'utilizzo delle carte assegnate agli operatori scelti dal titolare, con procedure di lavoro da stabilirsi a tale scopo.

3. Il centro tecnico è responsabile dell'utilizzo e della conservazione delle carte tachigrafiche.

4. Il centro tecnico deve impedire l'uso della carta tachigrafica al responsabile tecnico o al tecnico dispensato dal servizio. In tale caso il centro tecnico deve restituire la carta tachigrafica alla Camera di commercio che l'ha rilasciata.

5. Ogni responsabile tecnico e ogni tecnico è tenuto a firmare i rispettivi documenti, alla consegna della carta tachigrafica, accettando le condizioni di uso e conservazione della stessa, impegnandosi a non divulgare il codice PIN che gli è stato assegnato e ad informare tempestivamente il centro tecnico in caso di funzionamento non corretto, perdita o furto della carta tachigrafica.

6. Tutte le carte tachigrafiche rilasciate al centro tecnico, debbono essere custodite presso il centro stesso, salvi i casi eccezionali citati all'art. 11, comma 5, e sono a disposizione del Ministero e delle autorità di controllo.

7. I centri tecnici utilizzano esclusivamente le carte che sono state loro assegnate dalle Camere di commercio.

8. Il centro tecnico è responsabile della richiesta di nuove carte tachigrafiche per sostituire quelle scadute o quelle non correttamente funzionanti.

Art. 10.

Registro degli interventi tecnici

1. I soggetti di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 5 e quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* che hanno esteso la propria attività al controllo in sede di montaggio dei tachigrafi digitali ed alla taratura degli stessi, debbono custodire un registro, in conformità di quanto specificato all'allegato, punto 4, del presente decreto, con tutti gli interventi tecnici effettuati. Il registro può essere realizzato con procedure informatiche.

2. Il centro tecnico deve inoltre custodire un registro nel quale vengono annotati gli smarrimenti e i furti nonché le comunicazioni e le eventuali denunce presentate.

Art. 11.

Prescrizioni per gli interventi tecnici

1. Gli interventi tecnici su tachigrafi digitali sono effettuati nell'osservanza di quanto stabilito dall'art. 12 e dall'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85. In aggiunta si seguono le istruzioni o raccomandazioni applicabili, eventualmente proposte dal fabbricante del veicolo o del tachigrafo digitale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Le riparazioni, alle quali devono essere sottoposti sia il sensore di movimento che l'unità elettronica di bordo del tachigrafo digitale, devono essere effettuate sotto il controllo diretto del fabbricante o del rappresentante legale del fabbricante, nel rispetto dei requisiti di sicurezza di fabbricazione.

3. La targhetta di montaggio, da applicare dopo determinati interventi tecnici, deve essere conforme alle caratteristiche di cui al punto 5 dell'allegato al presente decreto.

4. I collegamenti del tachigrafo digitale devono essere sigillati e contrassegnati dal centro tecnico nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1. I sigilli di protezione devono essere applicati nel rispetto di quanto specificato al punto 6 dell'allegato al presente decreto.

5. Tutti gli interventi tecnici, nonché l'applicazione dei sigilli di protezione, devono essere effettuati nei locali del centro tecnico. In casi eccezionali possono essere effettuati in locali esterni, con autorizzazione specifica del Ministero, previa richiesta motivata da parte del titolare del centro tecnico.

6. Il titolare del centro tecnico è responsabile della conservazione degli strumenti per l'applicazione dei sigilli, nonché delle carte tachigrafiche dell'officina, necessarie per gli interventi tecnici. Qualsiasi smarrimento, perdita o furto deve essere tempestivamente comunicato, da parte del responsabile del centro tecnico, al Ministero ed alla Camera di commercio competente per territorio. In caso di furto si deve inoltre sporgere denuncia alle autorità di pubblica sicurezza.

7. Salvo il caso di montaggio o attivazione del tachigrafo digitale durante la fabbricazione del veicolo o della carrozzeria, è necessario rilasciare un rapporto di ciascun intervento tecnico effettuato. Tale rapporto deve essere conforme al modello riportato al punto 7 dell'allegato.

8. Il centro tecnico deve garantire lo scarico periodico dei dati, la creazione di una copia di sicurezza e l'utilizzo dei dati registrati nella memoria delle carte tachigrafiche dell'officina, senza perdita di informazioni, per le finalità di cui al presente decreto. Questi dati devono essere conservati per tre anni successivi al loro scaricamento.

Art. 12.

Trasferimento dei dati dalla memoria dell'apparecchio di controllo

1. I centri tecnici dei soggetti di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 5, oltre agli interventi tecnici previsti dal presente decreto, devono poter eseguire i trasferimenti di dati, contenuti nella memoria dell'apparecchio di controllo, al solo fine di renderli disponibili alla ditta di trasporti cui sono destinati, in conformità all'art. 11, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Il trasferimento dei dati, ai quali si riferisce il comma 1, deve essere effettuato prima della sostituzione o del ritiro dell'unità elettronica di bordo di un apparecchio di controllo attivo installato su un veicolo. Per ciascun trasferimento realizzato è necessario effettuare una copia di sicurezza su supporto informatico. Avvenuto il trasferimento, deve essere accertato che i dati trasferiti contengano tutti gli elementi di sicurezza comprovanti la loro autenticità e integrità, secondo le disposizioni di cui al punto 8 dell'allegato al presente decreto.

3. I file informatici dei trasferimenti effettuati e le copie di sicurezza debbono essere custoditi, secondo le disposizioni di cui al punto 8 dell'allegato, per un anno dalla data del trasferimento; trascorso tale periodo devono essere distrutti.

4. Per ogni file distrutto deve essere emesso un documento in cui figuri:

a) la data di distruzione;

b) il numero di immatricolazione del veicolo (VRN) da cui sono stati trasferiti i dati;

c) il numero di identificazione del veicolo (VIN);

d) il numero di serie dell'unità elettronica di bordo;

e) il valore hash/ firma digitale del file informatico distrutto;

f) il metodo di distruzione;

g) la persona che ha effettuato la distruzione.

5. Tutti i trasferimenti effettuati, compresi quelli tentati e non portati a termine, devono essere riportati nel registro di cui all'art. 10, con le stesse modalità previste per gli interventi tecnici.

6. Le apparecchiature utilizzate per i trasferimenti dei dati devono essere compatibili con i tachigrafi digitali su cui si effettua l'intervento. Esse inoltre devono contenere i seguenti requisiti:

a) l'accesso all'apparecchiatura informatica utilizzata deve essere protetto da una chiave;

b) nel caso in cui i dati si trasferiscano ad un archivio, anche l'accesso a questo ultimo deve essere protetto da una chiave.

7. Dopo aver effettuato il trasferimento dei dati il centro tecnico comunica al proprietario del veicolo la disponibilità degli stessi. La consegna dei dati trasferiti avviene a seguito di una richiesta scritta con una delle seguenti modalità, a scelta dell'impresa:

a) consegna nelle mani del responsabile dell'impresa ovvero di un suo delegato;

b) invio per posta elettronica in condizioni di sicurezza;

c) invio per posta raccomandata.

8. I dati sono spediti solo previa richiesta scritta da parte dell'impresa di trasporti che ha effettuato l'ultimo blocco di dati o di qualsiasi altra impresa che abbia un blocco di dati precedente o su richiesta dell'autorità competente. L'invio dei dati trasferiti deve essere effettuato in modo da garantire la sicurezza delle informazioni. Inoltre, il centro tecnico rilascerà, in duplice copia, un rapporto sul trasferimento di dati, secondo il

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

modello di cui al punto 8 dell'allegato al presente decreto, una delle quali verrà spedita con raccomandata alla ditta di trasporti.

9. Per ciascun invio di dati trasferiti, il centro tecnico conserverà un file con le seguenti informazioni:

a) richiesta o richieste scritte della o delle imprese di trasporti;

b) rapporto sui dati trasferiti;

c) dettagli della carta tachigrafica dell'impresa di trasporti alla quale sono stati inviati i dati trasferiti (numero di carta tachigrafica, nome dell'impresa, indirizzo, Stato membro che ha rilasciato la carta, periodo di validità);

d) data di invio;

e) tipo di invio;

f) conferma di ricevimento.

10. Nel caso in cui non sia possibile trasferire i dati con i mezzi a disposizione del centro tecnico, lo stesso centro rilascerà in duplice copia un certificato di intrasferibilità, secondo il modello di cui al punto 8 dell'allegato al presente decreto, una delle quali sarà spedita con raccomandata alla ditta di trasporti. Il centro tecnico dovrà custodire copia dei certificati emessi per un periodo di cinque anni.

11. Tutti i dati trasferiti, i documenti formati durante questa attività ed i registri degli stessi sono a disposizione delle autorità competenti in materia di sorveglianza sul trasporto terrestre.

Art. 13.

Sorveglianza

1. La sorveglianza sui centri tecnici è esercitata dalle camere di commercio ed è finalizzata a verificare che siano adempiuti gli obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione, con particolare riferimento a quelli relativi al mantenimento del sistema di garanzia della qualità. La stessa è effettuata sulla base dei rapporti inviati alle camere di commercio dall'organismo di certificazione nonché mediante visite e verifiche ispettive non preannunciate.

2. Il centro tecnico ha l'obbligo di consentire l'accesso, ai fini della sorveglianza, ai luoghi di fabbricazione, di ispezione e di prova, fornendo tutte le indicazioni necessarie nonché, in particolare:

a) la documentazione relativa al sistema di qualità;

b) la documentazione tecnica;

c) i verbali relativi al sistema di qualità, con specifico riguardo ai rapporti di ispezione dell'organismo di certificazione, indicato nel provvedimento di autorizzazione, nonché i dati relativi al montaggio e alle tarature effettuate.

3. Al centro tecnico deve essere rilasciato il rapporto delle visite effettuate. Copia ditale rapporto deve essere trasmessa al Ministero.

Art. 14.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa qualora siano accertate una o più delle seguenti violazioni:

a) non ottemperanza a quanto prescritto dall'organo di vigilanza ovvero dall'organismo di certificazione o dal Ministero, in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità;

b) non rispetto delle condizioni alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione;

c) mancata conformità o rispondenza di iscrizioni, marcature e sigilli di protezione.

2. La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata, e comunque non oltre sei mesi, al temine dei quali, qualora non ne sia cessata la causa, l'autorizzazione viene revocata. L'autorizzazione viene altresì revocata ove si accerti la reiterazione delle violazioni di cui al comma 1.

3. Il provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione è adottato dal Ministero, sentito il centro tecnico, e contiene le motivazioni della decisione adottata, nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso. La revoca viene comunicata all'Unioncamere e a tutte le camere di commercio.

4. Nel caso di ritiro dell'autorizzazione al centro tecnico o di sospensione dell'abilitazione del responsabile tecnico o del tecnico, le carte tachigrafiche devono essere restituite alla camera di commercio che le ha rilasciate.

Art. 15.

Aggiornamenti

1. Le disposizioni riguardanti i requisiti tecnici dei centri, delle apparecchiature e delle modalità di intervento sono contenute nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto.

2. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni dell'allegato si provvede con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito il Comitato centrale metrico.

Art. 16.

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali in applicazione del presente decreto sono effettuati nel rispetto della disciplina rilevante in materia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 17.

Norma transitoria

1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 8, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio e successive modificazioni e integra-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zioni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto la sostituzione di apparecchi di controllo, costruiti in base all'allegato I del regolamento sopra citato, può avvenire, in conformità a quanto stabilito dalle norme del presente decreto, solo con apparecchi costruiti in base all'allegato I B del medesimo regolamento CEE.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più concesse autorizzazioni per le operazioni di montaggio e riparazione di tachigrafi ad officine sprovviste dei requisiti richiesti per i centri tecnici dalle norme del presente decreto. Le autorizzazioni concesse alle officine, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, si intendono limitate alle sole operazioni di riparazioni di tachigrafi costruiti in base all'allegato I del citato regolamento CEE n. 3821/85.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2005

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 368

ALLEGATO

REQUISITI TECNICI PER L'AUTORIZZAZIONE

1. Requisiti tecnici generali, (art. 6, comma 2).

1.1. Il centro tecnico facente parte di un'organizzazione con funzioni ulteriori rispetto all'intervento tecnico su tachigrafi digitali, deve poter essere identificato all'interno di tale organizzazione.

1.2. Il centro tecnico deve essere in grado di effettuare, con i propri mezzi, tutti gli interventi ai quali si riferisce il presente decreto e per i quali è autorizzato.

1.3. Il centro tecnico deve essere ubicato in luoghi di facile accesso, nei quali il flusso dei veicoli non causi problemi di transito nella zona.

1.4. Il centro tecnico deve disporre, per i propri interventi, di una zona recintata, ad accesso limitato al solo personale del centro tecnico.

La zona recintata, ad accesso limitato, deve disporre di:

a) un armadio o stanza, con serratura di sicurezza, dove si custodiscono, quando non utilizzati, le apparecchiature di taratura, il materiale di sigillatura, le carte tachigrafiche e le targhette di montaggio;

b) un armadio o cassaforte di sicurezza con serratura, per l'archivio di tutti i documenti concernenti l'attività, il personale e le apparecchiature, nonché gli stampati da utilizzarsi dopo gli interventi tecnici;

c) un armadio o cassaforte di sicurezza con serratura, nel caso di soggetti di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 5 del presente decreto, per tutti i supporti informatici e le copie di sicurezza concernenti il trasferimento di dati;

d) una procedura documentata per la regolamentazione dell'ingresso alla zona recintata ad accesso limitato e l'utilizzo delle serrature degli armadi o delle casseforti di sicurezza.

1.5. Il centro tecnico deve disporre di sistemi telematici per la trasmissione di informazioni relative agli interventi tecnici effettuati.

1.6. Il centro tecnico deve rendere disponibili le seguenti informazioni per la consultazione da parte degli utenti:

a) copia del documento di autorizzazione;

b) nome del responsabile o dei responsabili tecnici e dei tecnici abilitati per gli interventi;

c) copia della documentazione che attesti il possesso dei requisiti di conoscenza tecnica del tachigrafo digitale;

d) codice di identificazione assegnato;

e) orari di lavoro;

f) tariffe applicate;

g) eventuali restrizioni di peso o di qualsiasi altro genere per i veicoli da sottoporre ad interventi tecnici.

1.7. Il centro tecnico deve essere imparziale per quanto concerne le condizioni degli interventi tecnici, che devono essere rese a tutti coloro che lo richiedono, senza alcun tipo di discriminazione e alle stesse condizioni.

1.8. Il centro tecnico può prestare servizi d'intervento su tachigrafi digitali, per i quali abbia ottenuto l'autorizzazione.

1.9. Il centro tecnico garantisce la riservatezza, da parte del personale, per tutte le informazioni ottenute esternamente o durante il corso dell'intervento tecnico sui tachigrafi digitali.

1.10. Il centro tecnico deve disporre di un organico di almeno due persone: un responsabile tecnico e un tecnico, i cui nomi nonché la qualifica ed i documenti attestanti il possesso dei requisiti prescritti devono essere comunicati al Ministero e alla Camera di commercio competente. Allo stesso modo il centro tecnico comunicherà eventuali assunzioni, dimissioni e variazioni.

1.11. Il centro tecnico deve stabilire nei suoi manuali sulla qualità le procedure per valutare la corretta esecuzione da parte del proprio personale di tutti gli incarichi previsti per gli interventi tecnici, prevenendo la sospensione dell'abilitazione per coloro che si dimostrano incompetenti o che eseguono i propri incarichi in modo non corretto.

1.12. I requisiti di conoscenza tecnica da parte del responsabile tecnico comprendono l'applicazione della regolamentazione vigente, le specifiche tecniche aggiornate dell'apparecchio di controllo, il trasferimento di dati e le applicazioni informatiche per la realizzazione degli interventi tecnici, la realizzazione di esercizi pratici sulle apparecchiature di montaggio e la loro parametrizzazione e sigillatura.

I fabbricanti devono comunicare al Ministero i nominativi delle persone in possesso dei requisiti di conoscenza tecnica di cui all'art. 7, comma 5 del presente decreto e tengono un registro con detti nominativi e la ragione sociale del Centro tecnico di cui fanno parte.

2. Requisiti delle apparecchiature di intervento tecnico, (art. 6, comma 2).

2.1. Il centro tecnico deve disporre di mezzi e apparecchiature idonee e adeguate a compiere tutte le attività di intervento tecnico. Tali mezzi e apparecchiature devono essere compatibili con i tachigrafi digitali su cui si effettuano gli interventi.

2.2. Le apparecchiature utilizzate per gli interventi tecnici devono essere identificate e provviste di documentazione.

2.3. Le apparecchiature di misurazione utilizzate per il montaggio, le verifiche, i controlli e le riparazioni non devono essere affette da un errore superiore ad 1/3 dell'errore massimo consentito per la grandezza che si sta misurando e l'incertezza con cui è stato determinato l'errore dello strumento non deve superare 1/3 dell'errore misurato.

2.4. Il centro tecnico deve garantire che le apparecchiature di intervento tecnico siano utilizzate, conservate e custodite in modo tale da garantirne l'idoneità permanente per l'uso al quale sono destinate.

2.5. Le apparecchiature di intervento tecnico devono essere protette da possibili manipolazioni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.6. Il centro tecnico deve disporre di procedure documentate per il trattamento di apparecchiature difettose o fuori dall'errore massimo consentito. Queste ultime devono essere messe fuori servizio, separate dalle altre e contrassegnate con etichette o marchi visibili.

2.7. Qualora si rilevi l'impiego di apparecchiature difetto se, il centro tecnico deve valutare gli effetti sugli interventi realizzati in precedenza con queste apparecchiature, informando il Ministero di tale eventualità.

2.8. Gli strumenti di misura utilizzati nel centro tecnico devono essere approvati secondo la normativa nazionale o comunitaria e successivamente sottoposti ai controlli metrologici legali.

Le approvazioni nazionali sono rilasciate dal Ministero, secondo le modalità di cui all'art. 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 e successive modifiche.

Le apparecchiature di intervento utilizzate nei centri tecnici devono inoltre essere sottoposte a controlli interni per garantire il loro corretto funzionamento, secondo un programma definito con la seguente periodicità:

a) banco di prova a rulli: mensile;

b) manometri per la misurazione della pressione pneumatici: mensile;

c) apparecchiature di taratura: settimanale.

2.9. Per i computer o altre apparecchiature utilizzate durante il processo di intervento tecnico, si deve garantire la compatibilità dei programmi con i tachigrafi digitali per i quali si è ottenuta l'autorizzazione.

2.10. Per la taratura delle apparecchiature di misurazione, il centro tecnico deve rivolgersi ad un organismo accreditato EA (European Co-operation for Accreditation) in grado di garantire la riferibilità ai campioni di misura nazionali o internazionali.

2.11. Le procedure per la taratura degli strumenti devono essere definite ed in particolare le condizioni ambientali, la periodicità, i criteri di accettazione e le eventuali correzioni, qualora risultino inadeguate.

2.12. Fatto salvo quanto stabilito dalla regolamentazione specifica sui controlli metrologici legali, le apparecchiature di misurazione sono tarate prima del loro utilizzo e almeno con la seguente periodicità durante il loro impiego:

a) banco di prova a rulli: annuale;

b) manometri per la misurazione della pressione dei pneumatici: annuale;

c) apparecchiature di taratura: annuale.

2.13. I campioni di lavoro possono essere tarati dal centro tecnico, con riferibilità ai campioni di riferimento (prima linea), purché lo stesso centro disponga di procedure idonee alla stima delle incertezze di taratura.

2.14. Se il centro tecnico dispone di campioni di lavoro, i campioni di riferimento sono utilizzati solo per la taratura dei campioni di lavoro. È escluso qualsiasi altro impiego.

2.15. Sulle apparecchiature deve essere indicato, in modo chiaro e tramite etichette, la data in cui è stata effettuata la taratura e quella dell'intervento successivo.

2.16. Il centro tecnico deve custodire i registri dei controlli e delle tarature eseguite.

2.17. Il centro tecnico deve garantire che tutte le apparecchiature utilizzate, durante gli interventi tecnici, siano conservate conformemente alle procedure stabilite dal sistema di qualità.

2.18. Il centro tecnico deve garantire che tutte le apparecchiature, utilizzate durante gli interventi tecnici, siano descritte in modo chiaro e completo nella documentazione del fabbricante che accompagna la bolla di consegna, includendo:

a) tipo, classe e identificazione;

b) specifiche tecniche;

c) norme, se del caso, da rispettare.

2.19. Il centro tecnico deve garantire che al momento del ricevimento delle apparecchiature utilizzate durante gli interventi tecnici, esse siano conformi ai requisiti richiesti.

2.20. All'atto del ricevimento delle apparecchiature si deve controllare:

a) la loro conformità ai requisiti richiesti;

b) il numero di identificazione dei materiali;

c) l'assenza di difetti o malfunzionamenti;

d) la documentazione tecnica di accompagnamento.

3. Codice del centro tecnico (art. 8, comma 1).

3.1. Il codice è composto come segue:

I 3 xxyyyzzz

3.2. «xx» rappresenta una sigla alfabetica indicante il fabbricante di tachigrafi digitali per i quali si è ottenuta l'autorizzazione, secondo la seguente progressione letterale:

AA

AB

AC

3.3. I centri tecnici di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 5 del presente decreto, qualora limitino la propria attività al montaggio e all'attivazione dei tachigrafi digitali, sono contraddistinti dalla sigla alfabetica XX, indipendentemente dal fabbricante dello strumento montato.

3.4. «yyy» rappresenta il numero di codifica delle province, in base all'ubicazione del Centro tecnico, secondo il seguente elenco:

Agrigento	029
Alessandria	019
Ancona	084
Aosta	072
Arezzo	051
Ascoli Piceno	036
Asti	039
Avellino	040
Bari	085
Belluno	049
Benevento	070
Bergamo	047
Biella	096
Bologna	035
Bolzano	034
Brescia	091
Brindisi	044
Cagliari	017
Caltanissetta	026
Campobasso	008
Caserta	020
Catania	068
Catanzaro	030
Chieti	075
Como	005
Cosenza	052
Cremona	031
Crotone	097
Cuneo	012
Enna	043
Ferrara	063
Firenze	089
Foggia	050
Forlì Cesena	041
Frosinone	059

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Genova	046
Gorizia	073
Grosseto	002
Imperia	007
Isernia	094
L'Aquila	057
La Spezia	025
Latina	082
Lecce	010
Lecco	098
Livorno	013
Lodi	099
Lucca	080
Macerata	066
Mantova	067
Massa Carrara	062
Matera	074
Messina	064
Milano	081
Modena	087
Napoli	045
Novara	079
Nuoro	054
Oristano	055
Padova	037
Palermo	014
Parma	032
Pavia	021
Perugina	086
Pesaro e Urbino	055
Pescara	071
Piacenza	076
Pisa	069
Pistoia	001
Pordenone	093
Potenza	009
Prato	100
Ragusa	088
Ravenna	054
Reggio Calabria	078
Reggio Emilia	077
Rieti	027
Rimini	101
Roma	033
Rovigo	060
Salerno	004
Sassari	076
Savona	023
Siena	083
Siracusa	018
Sondrio	104
Taranto	003
Teramo	053
Terni	065
Torino	048
Trapani	017
Trento	024
Treviso	038
Trieste	092
Udine	011
Varese	006
Venezia	058
Verbano Cusio Ossola	102
Vercelli	042
Verona	056
Vibo Valentia	103
Vicenza	090
Viterbo	028
Monza e Brianza	104
Fermo	105
Barletta-Andria-Trani	106

«zzz» rappresenta il numero d'ordine corrispondente nel registro.

4. Registro degli interventi tecnici (art. 10, comma 1).

4.1. Il registro degli interventi tecnici deve riportare i seguenti dati:

il nome del centro tecnico;

il codice assegnato.

4.2. Per ciascun intervento tecnico effettuato, si deve registrare:

a) il numero d'ordine;

b) la datata;

c) la marca del tachigrafo digitale;

d) il contrassegno di omologazione del tachigrafo digitale;

e) il numero di fabbricazione del tachigrafo digitale;

f) la lettura dell'odometro;

g) il numero di immatricolazione del veicolo;

h) la categoria del veicolo;

i) la marca del veicolo;

j) la circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote, espressa con «l = ... mm»;

k) la dimensione dei pneumatici montati;

l) il coefficiente caratteristico del veicolo, espresso con «w = ... imp/km»;

m) la costante del tachigrafo digitale, espressa con «k = ... imp/km»;

n) il valore di regolazione del limitatore di velocità (se del caso), espresso con «v = ... km/h».

Si deve anche indicare il nome del tecnico che ha effettuato l'operazione.

4.3. Quando il tachigrafo digitale viene montato sui veicoli prima della loro immatricolazione, invece del numero di immatricolazione del veicolo si indica il numero di identificazione del veicolo stesso.

5. Targhetta di montaggio (art. 11, comma 3).

5.1. La targhetta di montaggio deve avere le seguenti caratteristiche:

a) dimensioni minime: 50 mm×80 mm;

b) materiale: metallo, plastica o carta plastificata.

5.2. Oltre ai dati richiesti dall'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85, sulla targhetta deve comparire il codice del centro tecnico.

5.3. La targhetta deve essere vincolata con sigilli anche di tipo adesivo che al distacco si distruggono.

5.4. La targhetta deve essere inoltre realizzata in modo da consentire una chiara lettura dei dati che devono essere tracciati in modo indelebile e inalterabile.

5.5. Quanto stabilito nel presente paragrafo non pregiudica la validità delle targhette di montaggio, applicate dai soggetti citati alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 5 del presente decreto, qualora limitino la propria attività al montaggio e all'attivazione dei tachigrafi digitali, o da montatori o centri tecnici di altri Stati, se sono conformi a quanto disposto all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6. Sigilli (art. 11, comma 4).

6.1. I sigilli possono essere realizzati con qualsiasi materiale plastico o capsule di plastica sulla testa delle viti.

6.2. Tutti i sigilli devono recare almeno la parte yyyzzz del codice del centro tecnico.

7. Modello di rapporto tecnico, (art. 11, comma 7).

7.1. Il rapporto tecnico deve essere predisposto secondo il seguente schema:

a) data del rapporto;

b) identificazione del centro tecnico:

1) ragione sociale del centro tecnico;

2) codice assegnato;

3) indirizzo completo;

c) tecnico che ha effettuato l'intervento (nome e cognome)

d) tipo di intervento effettuato (1);

( ) montaggio di un tachigrafo digitale;

( ) attivazione di un tachigrafo;

( ) taratura di un tachigrafo;

( ) controllo periodico di un tachigrafo;

( ) riparazione di un tachigrafo;

( ) trasferimento di dati di un tachigrafo;

e) identificazione ed altri dati del veicolo:

numero di immatricolazione;

marca;

proprietario;

lettura dell'odometro;

dimensione dei pneumatici montati;

valore di regolazione del limitatore di velocità, espresso con «v = ... km/h».

7.2. Identificazione del tachigrafo.

Il tachigrafo va individuato con i seguenti elementi:

marca;

modello;

numero di omologazione;

numero di serie.

7.3. Misurazioni effettuate.

Nelle misurazioni effettuate occorre riportare i seguenti dati:

circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote, espressa con «l = ... mm»;

coefficiente caratteristico del veicolo, espresso con «w = ... imp/km;

costante del tachigrafo digitale, espressa con «k = ... imp/km».

7.4. In caso di controllo periodico del tachigrafo occorre indicare il risultato (2):

( ) positivo;

( ) negativo.

7.5. Il rapporto tecnico deve essere completato con le eventuali osservazioni, la firma del tecnico, il timbro del centro e la firma dell'utente

8. Modello di rapporto sul trasferimento dati, (art. 12, comma 2).

(1) Segnare l'intervento o gli interventi effettuati.
(2) Segnare il risultato corrispondente.

Il rapporto sul trasferimento dei dati deve contenere i seguenti elementi:

8.1. Dati del centro tecnico:

ragione sociale del centro;

indirizzo;

codice assegnato;

dettagli della carta dell'officina;

nome del tecnico che ha effettuato l'intervento.

8.2. Dati del veicolo:

numero di immatricolazione;

numero di telaio;

marca;

modello;

ragione sociale e indirizzo della ditta di trasporto;

dettagli della carta tachigrafica della ditta di trasporto.

8.3. Dati dell'unità elettronica di bordo:

marca;

modello;

numero di serie;

anno di fabbricazione;

posizione dell'unità nella cabina;

numero di omologazione.

8.4. Dettagli del trasferimento:

8.4.1. Indicare se:

è stato possibile visualizzare i dati?	SI/NO
è stato possibile stampare i dati?	SI/NO
è stato possibile trasferire i dati?	SI/NO
è stato possibile scaricare i dati?	SI/NO
i dati sono stati inviati alla ditta?	SI/NO

8.4.2. Indicare la data di trasferimento dei dati dell'unità elettronica di bordo.

8.4.3. Indicare:

valore hash/firma digitale dei dati trasferiti o anomalia di registrazione;

valore hash/firma digitale dei dati forniti.

8.5. Il rapporto deve contenere le seguenti dichiarazioni:

il presente documento attesta che è stato possibile non è stato possibile (3) trasferire i dati nell'unità elettronica di bordo sopra identificata a seguito della richiesta scritta della ditta di trasporti;

il presente documento attesta inoltre che non è stato possibile spedire i dati alla ditta di trasporti e viene rilasciato come certificato di intrasferibilità, in conformità del requisito 261 dell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 (4).

ovvero

1. I dati sopra identificati sono stati inviati alla ditta di trasporti, secondo quanto previsto dall'art. 14.5 e dal requisito 260 dell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85.

2. Il presente documento è stato rilasciato nell'osservanza delle procedure stabilite dalle competenti autorità della Repubblica italiana.

8.6. Il rapporto va completato con la firma del tecnico che ha effettuato l'intervento.

(3) Cancellare la frase non corretta.
(4) Cancellare se non corretto.

05A04464

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 11 aprile 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Mozart - Cooperativa edilizia a r.l.», in Bollate, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza del liquidatore in data 21 dicembre 2004 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Mozart - Cooperativa edilizia a r.l.», in liquidazione, con sede in Bollate (Milano) (codice fiscale 10266820157), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Andrea Urbani, nato a Roma il 20 novembre 1964, con studio in Rimini, via Pintor n. 2, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04684

DECRETO 11 aprile 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Global Marketing Service Piccola soc. coop. a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 gennaio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Global Marketing Service Piccola soc. coop. a r.l.»., con sede in Milano (codice fiscale 03248020962) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Christian Dominici, nato a Pesaro il 1° maggio 1973, domiciliato in Milano, via Montecatini, n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04685

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 11 aprile 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Lavoro Soc. coop. a r.l.», in Ferrandina, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 dicembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Il Lavoro Soc. coop. a r.l.», con sede in Ferrandina (Matera) (codice fiscale 00361570773) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Mario Gucci, nato a Matera il 25 dicembre 1973, ivi domiciliato in Piazza Michele Bianco, n. 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04686

DECRETO 12 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Capitale 2000», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Capitale 2000», con sede in Roma, costituita in data 6 dicembre 1995 con atto a rogito del notaio dott. Antonio Carella di Roma, numero R.E.A. 83644, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952, con studio in Roma Lido, via Orazio dello Sbirro 14 ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04602

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 12 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Ecotema Soc. coop. a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legisiativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ecotema Soc. coop. a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 13 aprile 1987, con atto a rogito del notaio Carlo Trojani di Roma, numero R.E.A. 642333, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Segatori Gianluca, nato a Roma il 18 ottobre 1972, con studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04603

DECRETO 12 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Pro Domo Hernica», in Vico nel Lazio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale locale;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento, di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pro Domo Hernica» con sede in Vico nel Lazio (Frosinone), costituita in data 21 dicembre 1991, con atto a rogito dott. Franco Rossi di Alatri (Frosinone), numero R.E.A. 102040, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Otello La Rosa, nato a Roma il 27 giugno 1946, con studio in Roma, via Tiburtina 364 ne è nominato commissario liquidatore;

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04604

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 19 aprile 2005.

Sostituzione di un componente del collegio commissariale della S.r.l. Case di Cura Riunite in amministrazione straordinaria ed alle imprese collegate S.r.l. Kannegieser, S.r.l. Onchospital e S.r.l. Magida.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002;

Visto l'art. 198, comma 2, della legge fallimentare;

Visto il proprio decreto, in data 10 marzo 2003, con il quale il prof. avv. Antonio de Feo, nato a Giovinazzo (Bari) il 21 gennaio 1946, il dott. Andrea Lazzoni, nato a Massa il 9 gennaio 1945 e il dott. Antonino Parisi, nato a Messina il 26 luglio 1955, sono nominati commissari liquidatori nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alla S.r.l. Case di Cura Riunite ed alle imprese collegate S.r.l. Kannegieser, S.r.l. Onchospital, S.r.l. Magida, rispettivamente disposte con decreti del Ministro dell'industria emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 febbraio 1995, in data 10 ottobre 1995, in data 7 marzo 1996 e in data 27 agosto 1997;

Viste le dimissioni dall'incarico presentate in data 22 marzo 2005 dal dott. Andrea Lazzoni;

Ritenuto di procedere alla integrazione del collegio commissariale;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Giovanni Morzenti, nato a Vilminore di Scalve (Bergamo) il 25 novembre 1950 è nominato componente del collegio commissariale preposto alle procedure di amministrazione straordinaria relative alla S.r.l. Case di Cura Riunite ed alle imprese collegate S.r.l. Kannegieser, S.r.l. Onchospital, S.r.l. Magida, in sostituzione del dott. Andrea Lazzoni, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2005

Il Ministro: MARZANO

05A04434

DECRETO 19 aprile 2005.

Nomina di un componente del collegio commissariale del gruppo Flotta Lauro in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002;

Visto l'art. 198, comma 2, della legge fallimentare;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 febbraio 1982, 25 maggio 1982, 4 agosto 1982, 29 dicembre 1982, 10 gennaio 1983, 14 giugno 1983 e 4 luglio 1985, con i quali sono state poste in amministrazione straordinaria le S.p.A. Pluto - Società di navigazione, Eraclide - Armamento salvataggio e rimorchi, Aretusa - società di navigazione, Polinnia - società di navigazione, Nereidesocietà di navigazione, Elios - società di navigazione, Megara - società di navigazione, Erice - società di navigazione, Egeria - società di navigazione, Alcione - società di navigazione, S.r.l. Lauro Lines, S.n.c. Lauro Achille ed altri - Gestione Motonave Achille Lauro, S.n.c. Achille Lauro ed altri - Gestione Motonave Angelina Lauro, la Società di fatto Achille Lauro ed altri - Gestione armatoriale navi noleggiate (o navi da noleggio), l'Impresa individuale Achille Lauro, la S.r.l. SNEG, la S.p.A. CO.GRA.ME., la S.r.l. Marine Trading Services, la S.p.A. Lauro Transoceanica Line Services, la S.p.A. La Riviera;

Visto il proprio decreto, in data 10 marzo 2003, con il quale il prof. avv. Antonio de Feo, nato a Giovinazzo (BA) il 21 gennaio 1946, il dott. Andrea Lazzoni, nato a Massa il 9 gennaio 1945 e il dott. Antonino Parisi, nato a Messina il 26 luglio 1955, sono nominati commissari liquidatori nella procedure di amministrazione straordinaria relative alle imprese del gruppo Flotta Lauro in amministrazione straordinaria sopra citate;

Viste le dimissioni dall'incarico presentate in data 22 marzo 2005 dal dott. Andrea Lazzoni;

Ritenuto di procedere alla integrazione del collegio commissariale;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Massimo Gazzani, nato a Verona l'11 aprile 1964 è nominato componente del collegio commissariale preposto alle procedure di amministrazione straordinaria relative alle S.p.A. Pluto - Società di navigazione, Eraclide - Armamento salvataggio e rimorchi,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Aretusa - società di navigazione, Polinnia - società di navigazione, Nereide - società di navigazione, Elios - società di navigazione, Megara - società di navigazione, Erice - società di navigazione, Egeria - società di navigazione, Alcione - società di navigazione, S.r.l. Lauro Lines, S.n.c. Lauro Achille ed altri - Gestione Motonave Achille Lauro, S.n.c. Achille Lauro ed altri - Gestione Motonave Angelina Lauro, Società di fatto Achille Lauro ed altri - Gestione armatoriale navi noleggiate (o navi da noleggio), Impresa Individuale Achille Lauro, S.r.l. SNEG, S.p.A. CO.GRA.ME., S.r.l. Marine Trading Services, S.p.A. Lauro Transoceanica Line Services, S.p.A. La Riviera, in sostituzione del dott. Andrea Lazzoni, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2005

Il Ministro: MARZANO

05A04435

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 marzo 2005.

Modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, concernenti l'uso di particolari diciture, ai sensi del regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003 e del decreto legislativo del 29 luglio 2003, n. 267.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1907/90 del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, da ultimo modificato dal Reg. (CE) n. 2052/2003, del 17 novembre 2003;

Visto il Regolamento (CE) della Commissione n. 2295/2003, del 23 dicembre 2003 e successive modifiche;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 267, del 29 luglio 2003, recante l'attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento;

Considerato che a norma dell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 419, il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova è esercitato dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che il Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1907/90, del 26 giugno 1990 e successive modifiche ha reso obbligatoria l'indicazione del sistema di allevamento sulle uova e relativi imballaggi;

Ritenuto di dover stabilire, tra l'altro, le modalità per autorizzare i centri d'imballaggio delle uova ad usare le diciture relative all'origine delle uova, alla data di deposizione ed al tipo di alimentazione somministrata alle galline nonché i relativi criteri di controllo;

Considerato che occorre rivedere la normativa nazionale in funzione delle intervenute modifiche nella regolamentazione comunitaria e, conseguentemente, abrogare il decreto ministeriale 19 giugno 2002;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome nella adunanza del 16 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decretano:

TITOLO I

DICITURE OBBLIGATORIE

Art. 1.

Sistemi di allevamento

1. Le imprese in possesso dell'autorizzazione a funzionare quali centri d'imballaggio delle uova, rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 3 maggio 1971, n. 419, devono apporre sugli imballaggi delle uova della categoria «A», una delle sottostanti diciture atte ad individuare il sistema di allevamento delle galline ovaiole:

sull'imballaggio
(obbligatorie)

a) «Uova da allevamento all'aperto»;
b) «Uova da allevamento a terra»;
c) «Uova da allevamento in gabbie»;
d) «Uova da agricoltura biologica».

2. Fatte salve le specifiche disposizioni previste per l'etichettatura dei prodotti da agricoltura biologica, di cui al Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, le imprese di cui al paragrafo precedente possono apporre sulle uova della categoria «A», unitamente al codice obbligatorio distintivo del produttore e del sistema di allevamento, di cui all'art. 2, una delle seguenti diciture:

sulle uova

	(obbligatorie)	(facoltative)
a)	1IT	«Aperto»
b)	2IT	«A terra»
c)	3IT	«Gabbia».
d)	0IT	«All.Bio»

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per apporre le predette diciture sugli imballaggi e sulle uova, gli allevatori devono attenersi al rispetto dei requisiti minimi in allevamento indicati nell'allegato III del regolamento (CE) 2295/2003.

Art. 2.

Codice distintivo del produttore

1. I detentori di galline ovaiole devono ottenere la registrazione dell'allevamento ed il rilascio del codice identificativo del produttore e del sistema di allevamento delle ovaiole, secondo le modalità prescritte dal decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. Soltanto questi produttori, nei cui allevamenti sono soddisfatti i requisiti minimi per la protezione delle galline ovaiole stabiliti nell'allegato III del Reg. (CE) 2295/2003, nonché nel su citato decreto legislativo, attuazione della direttiva 1999/74/CE richiamata nel medesimo allegato III, possono fornire ai centri d'imballaggio le uova sulle quali apporre le prescritte diciture. A partire dal 1° luglio 2005, anche i piccoli produttori che allevano meno di 350 galline ovaiole e che, quindi, non ricadono nell'ambito di applicazione del predetto decreto legislativo, per poter vendere le uova sui mercati locali devono rispettare i requisiti minimi per il benessere delle ovaiole di cui alla vigente normativa ed essere in possesso del codice identificativo.

2. Per il rilascio del codice identificativo dell'allevamento gli interessati devono inoltrare domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2003, al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, che nella fattispecie ha la funzione di autorità sanitaria di controllo. Ogni modifica dei dati richiesti per la registrazione degli allevamenti deve essere tempestivamente comunicata all'ASL stessa.

3. Le ASL, per il tramite degli assessorati alla sanità delle regioni e province autonome, trasmettono, preferibilmente per via telematica, l'elenco dei codici rilasciati, completo di tutti gli elementi identificativi e delle caratteristiche delle aziende previsti all'allegato E del decreto legislativo n. 267/2003, al Ministero della salute - Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti (D.G.S.V.A.) - Ufficio X. La trasmissione del suddetto elenco dovrà avvenire per la prima volta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il Ministero della salute aggrega i dati e li trasmette al Ministero delle politiche agricole e forestali (MiPAF) - D.G. per le politiche agroalimentari - PAGR. IV, al fine di costituire un elenco nazionale dei produttori di uova per sistema di allevamento, che consenta a quest'ultima amministrazione di ottemperare agli obblighi che la normativa comunitaria impone in merito alla trasmissione dei dati statistici.

4. I Ministeri su menzionati utilizzeranno i dati di cui all'elenco nazionale al fine di assicurare, ciascuno nel proprio ambito di competenza, i necessari controlli.

5. Le regioni e le province autonome devono inviare entro il 15 febbraio di ogni anno gli elenchi aggiornati al Ministero della salute, che provvederà ad inoltrarli, per via elettronica, al MiPAF entro il successivo 15 marzo. Inoltre le regioni e le province autonome devono comunicare tempestivamente all'Ufficio X della D.G.S.V.A. eventuali revoche e sospensioni comminate alle aziende a seguito di inadempienze agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e nazionale. Per agevolare l'adempimento delle predette disposizioni, le ASL sono tenute a comunicare alle competenti autorità regionali ogni eventuale variazione degli elenchi (attribuzione nuovi codici, revoche, sospensioni) entro quindici giorni dalla variazione medesima.

6. Ciascun produttore è tenuto a mantenere aggiornato un registro conforme al modello riportato in allegato I.

7. La timbratura delle uova con il codice del produttore può essere effettuata sia presso l'azienda di produzione sia presso il centro d'imballaggio che effettua la classificazione. Qualora le uova siano consegnate da un produttore ad un centro d'imballaggio situato in un altro Stato membro, sono contrassegnate col numero distintivo del produttore prima di lasciare il luogo di produzione.

8. Nel caso di trasferimento di uova non classificate da un centro d'imballaggio ad un altro, le uova sono stampigliate con il numero distintivo del produttore antecedentemente alla spedizione al secondo centro d'imballaggio.

Art. 3.

Uova vendute sciolte

In caso di vendita al minuto di uova sciolte devono essere indicate in modo chiaro e perfettamente visibile al consumatore le seguenti informazioni:

1) categoria di qualità;

2) categoria di peso;

3) numero distintivo del produttore, con relativa spiegazione del significato;

4) numero di identificazione del centro di imballaggio;

5) data di durata minima;

6) modalità di conservazione dopo l'acquisto.

Dal 1° luglio 2005 anche i piccoli produttori che saranno soggetti all'obbligo della stampigliatura delle uova, dovranno esporre le indicazioni di cui al precedente punto 3.

Art. 4.

Centri d'imballaggio

1. I centri d'imballaggio autorizzati ai sensi della legge 3 maggio 1971, n. 419, iscritti dal MiPAF in un apposito elenco, sono tenuti a mantenere aggiornati dei registri speciali, conformemente ai modelli riportati agli allegati II e III.

2. Le uova devono essere consegnate ai centri d'imballaggio e da questi mantenute in spazi prestabiliti, separatamente, a seconda del sistema di allevamento,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

in contenitori recanti le rispettive diciture; le operazioni di calibratura e di imballaggio delle uova si effettuano separatamente per sistema di allevamento.

3. Per ogni partita di uova venduta in piccoli imballaggi recanti una delle diciture previste all'art. 1, i centri d'imballaggio tengono aggiornati appositi registri conformi ai modelli riportati nell'allegato III. In alternativa al registro di vendita, i centri d'imballaggio possono raccogliere le fatture o i bollettini di consegna delle uova, provvisti delle diciture di cui all'art. 1.

4. Le diciture relative al sistema di allevamento devono essere riportate obbligatoriamente sia sui piccoli sia sui grandi imballaggi.

Titolo II
DICITURE FACOLTATIVE

Art. 5.
Origine delle uova

1. Sulle uova, sui piccoli imballaggi e sui grandi imballaggi è possibile apporre diciture e/o simboli relativi all'origine delle uova, facendo riferimento ad una circoscrizione amministrativa o ad altra area geografica ben definita del territorio dell'Unione europea dove le uova sono state prodotte; in tal caso, i produttori ed i centri d'imballaggio interessati sono tenuti a darne comunicazione al MiPAF tramite l'ufficio dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio che esprime parere al riguardo.

2. Nel caso di vendita di uova sciolte l'indicazione dell'origine delle uova può essere utilizzata soltanto se le singole uova sono stampigliate con le rispettive diciture e/o simboli.

3. Per utilizzare le diciture e/o i simboli riguardanti l'origine delle uova:

i produttori devono utilizzare i registri conformi al modello riportato nell'allegato V;

i centri d'imballaggio devono utilizzare registri conformi ai modelli riportati, rispettivamente, negli allegati IV e VI. Quest'ultimo registro, tuttavia, può essere sostituito dalla raccolta delle fatture o bollette di consegna provviste delle diciture di cui sopra.

Art. 6.
Tipo di alimentazione

1. I centri d'imballaggio possono apporre sulle uova e sui grandi e piccoli imballaggi che le contengono diciture che fanno riferimento al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole. Tali diciture, in conformità con la normativa vigente in materia di alimentazione animale, non potranno in alcun caso contenere riferimenti relativi alle caratteristiche sanitarie del mangime stesso.

2. I produttori ed i centri d'imballaggio interessati all'utilizzo delle diciture relative al sistema di alimentazione sono tenuti a darne comunicazione al MiPAF tramite l'ufficio dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, che esprime parere al riguardo, ed a produrre una dichiarazione dei fornitori di mangime e del mangimificio di presa conoscenza ed accettazione degli obblighi di tenuta delle registrazioni di cui all'art. 27, paragrafo 2 del Reg. (CE) 2295/2003.

3. I centri d'imballaggio che si avvalgono delle diciture relative al tipo di alimentazione debbono tenere, per un periodo di almeno sei mesi, una registrazione dettagliata delle consegne di uova fatte dall'allevatore, secondo il fac simile in allegato IV.

I centri d'imballaggio tengono, per un periodo di almeno sei mesi, anche una registrazione separata delle vendite di piccoli imballaggi e di uova recanti le diciture di cui al primo comma, secondo il fac simile in allegato VI. Tuttavia, invece delle registrazioni delle vendite sopradette, i centri d'imballaggio possono tenere le fatture o le bollette di consegna con le indicazioni relative al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole.

4. Il produttore tiene una registrazione aggiornata che indica la quantità ed il tipo di mangimi semplici e/o composti ricevuti in fornitura e dei mangimi prodotti nella stessa azienda per autoconsumo, la data della fornitura e il nome del mangimificio o del fornitore del mangime, il numero e l'età delle galline ovaiale, il numero delle uova prodotte e le relative consegne, la data di spedizione e il nome degli acquirenti, secondo i fac simili riportati negli allegati V e VII.

Tale registrazione è tenuta per almeno sei mesi dopo la cessazione della fornitura di uova da parte del produttore o dopo l'eliminazione delle galline ovaiole.

5. I fornitori di mangimi e i mangimifici di cui al punto 2 hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Reg. (CE) 2295/2003, di tenere la contabilità delle consegne effettuate dalla quale risulti la composizione degli alimenti forniti agli allevatori, per almeno sei mesi dopo la spedizione degli stessi.

6. L'indicazione relativa al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole deve essere uguale sia sui grandi imballaggi sia su quelli piccoli. In caso di vendita di uova sciolte, tali indicazioni possono essere utilizzate soltanto se le singole uova sono contrassegnate con le rispettive diciture.

7. I cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solamente se costituiscono almeno il 60% in peso della formula del mangime che può comprendere al massimo il 15% di sottoprodotti di cereali. Tuttavia, qualora sia fatto riferimento a cereali specifici, ogni cereale deve rappresentare almeno il 30% della formula del mangime utilizzato, in caso d'indicazione di un solo cereale e almeno il 5% in caso d'indicazione di più cereali.

8. L'Ispettorato centrale repressione frodi procede, almeno una volta l'anno, ad ispezioni presso gli allevamenti e i mangimifici per verificare la corrispondenza delle indicazioni utilizzate.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 7.

Data di deposizione

1. I centri d'imballaggio delle uova possono essere autorizzati ad apporre la data di deposizione sugli imballaggi. In tal caso essa deve essere indicata anche sulle uova in essi contenute. Tale data deve essere stampigliata sulle uova durante o immediatamente dopo la classificazione o direttamente presso l'allevamento.

In questi casi si applicano le seguenti disposizioni:

a) i produttori ed i centri d'imballaggio debbono presentare domanda all'ufficio dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, secondo i fac simile allegati VIII e IX che la trasmette al MiPAF corredata del proprio parere a seguito di specifica ispezione. Nel caso che le due suddette figure professionali siano riunite nella stessa impresa, è sufficiente una unica domanda;

b) i centri d'imballaggio uova tengono aggiornati dei registri speciali conformi ai modelli riportati in allegato X;

c) i produttori di uova sulle quali va apposta la data di deposizione tengono costantemente aggiornato un registro conforme al modello in allegato XI;

d) i produttori ed i centri d'imballaggio di cui al presente articolo sono poi soggetti ad ispezioni periodiche da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi almeno con frequenza bimestrale.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. In virtù dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 2295/2003, tutti i numeri distintivi attribuiti dal MiPAF ai centri d'imballaggio di uova ricadenti nel territorio nazionale sono automaticamente variati sostituendo l'iniziale numero 4 con il codice IT (es: 44539 diventa IT4539). Tuttavia, per consentire lo smaltimento dei vecchi imballaggi, i numeri distintivi autorizzati anteriormente al 31 dicembre 2003 possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2004, così come disposto all'art. 39 del predetto regolamento.

2. A partire dal 1° luglio 2005 il codice distintivo dell'allevamento dovrà essere stampigliato anche sulle uova non classificate vendute sul mercato pubblico locale direttamente dal produttore. A tale obbligo dovranno attenersi anche i piccoli produttori che non ricadono nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 267/2003.

3. Le regioni e le province autonome mettono a disposizione dei consumatori le informazioni che consentono di interpretare correttamente i codici distintivi del produttore apposti sulle uova ed in particolare:

1) lo Stato membro o paese terzo di produzione;

2) il sistema di allevamento;

3) la denominazione e sede dell'azienda in cui ha avuto luogo la produzione;

4) gli estremi della ASL competente per l'allevamento di produzione.

Le predette informazioni possono essere comunicate al consumatore direttamente nei punti vendita.

4. Tutti i registri previsti dal presente decreto e dagli articoli 12, 13, 15 del Reg (CE) n. 2295/2003 devono essere preventivamente bollati e vidimati dall'ispettorato centrale repressione frodi competente. In luogo dei predetti registri separati, ogni qualvolta ciò sia possibile, è consentito utilizzare uno o più registri o altro tipo di registrazione riportante tutte le informazioni prescritte.

5. Ai sensi del decreto ministeriale n. 376, del 25 maggio 1992, le autorizzazioni ministeriali ad apporre le diciture di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 sono rilasciate, qualora i risultati dell'istruttoria dell'organismo di controllo competente siano favorevoli, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda degli interessati da parte del MiPAF.

6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno civile precedente, le aziende alle quali è stato rilasciato il codice di cui all'art. 2, trasmettono all'Ufficio dell'ICRF competente per territorio la rilevazione del numero medio di galline ovaiole presenti negli allevamenti (pari al numero di galline allevate moltiplicate per il numero di settimane di produzione diviso 52). Gli uffici dell'ICRF trasmettono a loro volta tali dati in forma aggregata per sistema di allevamento, al MiPAF per via elettronica.

7. Ai sensi dell'art. 117, quinto comma della Costituzione, il presente decreto si applica per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto a rendere applicativo il regolamento n. 2295/2003, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.

Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia ai corrispondenti articoli del Reg (CE) n. 2295/2003.

Il decreto ministeriale 19 giugno 2002 è abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 370

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO I

REGISTRO PER IL PRODUTTORE PREVISTO ALL'ART. 2

DATA INTRODUZIONE OVAIOLE	GALLINE ALLEVATE N.	PRODUZ. GIORNALIERA N.	DATA DI SPEDIZIONE	TIPO DI ALLEVAMENTO (1)					
				ACQUIRENTE					
				CENTRO D'IMBALLAGGIO			ALTRI OPERATORI		
				ragione sociale e n. distintivo	indirizzo	n. uova	ragione sociale	indirizzo	n. uova

(1) Indicare se:
allevamento all'aperto
allevamento a terra
allevamento in gabbie
allevamento biologico

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO II

REGISTRO PER IL CENTRO D'IMBALLAGGIO PREVISTO ALL'ART. 4

Tipo di allevamento:

Data consegna	Nome o ragione sociale e codice del produttore	Indirizzo dell'allevamento	Data o periodo di deposizione	N° uova consegnate	Peso totale Kg.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO III

REGISTRO DI VENDITA PER IL CENTRO DI IMBALLAGGIO PREVISTO ALL'ART. 4

ACQUIRENTE		Tipo di allevamento:................ (1)				DATA FORNITURA
Nome o Ragione Sociale	Indirizzo	numero imballaggi	numero uova	peso tot.	categoria peso	

(1) Indicare se:
uova da allevamento all'apert
uova da allevamento a terra
uova da allevamento in gabbi
uova da agricoltura biologica

REGISTRO DELLE SCORTE DEL CENTRO D'IMBALLAGGIO PREVISTO ALL'ART. 4 (*)

DATA FORNITURA	Situazione settimanale scorte

(*) In alternativa a questo registro fa fede quello di magazzino

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO IV

REGISTRO PER IL CENTRO DI IMBALLAGGIO PREVISTO AGLI ARTT. 5 E 6

Indicazione Origine/Tipo di Alimentazione

Data di consegna	PRODUTTORE			
	Nome o ragione sociale	Indirizzo o n° distintivo	Quantità	
			numero	peso kg

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO V

REGISTRO PER IL PRODUTTORE PREVISTO AGLI ARTT. 5 E 6

Codice capannone:…… Capi accasati n°:…..: Data accasamento:…… Età ovaiole……
Codice capannone:…… Capi accasati n°:…..: Data accasamento:…… Età ovaiole……
Codice capannone:…… Capi accasati n°:…..: Data accasamento:…… Età ovaiole……
Codice capannone:…… Capi accasati n°:…..: Data accasamento:…… Età ovaiole……

UOVA PRODOTTE	ACQUIRENTI				
	CENTRO IMBALLAGGIO N°	RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO	QUANTITA'	DATA SPEDIZIONE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO VI

REGISTRO VENDITE PER IL CENTRO DI IMBALLAGGIO PREVISTO AGLI ARTT. 5 E 6

Indicazione Origine/tipo alimentazione

DATA DI SPEDIZIONE	ACQUIRENTE						
	Nome o ragione sociale	Indirizzo	Imballaggi n.	Uova n.	Qualità	Categoria di peso	Situazione settimanale scorte

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO VII

REGISTRO FORNITURE MANGIME PER L'ALLEVATORE PREVISTO ALL'ART. 6

Data di fornitura	Nome fornitore	Tipo mangime	Quantità (kg)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO VIII

SCHEMA DI DOMANDA PER IL CENTRO D'IMBALLAGGIO PREVISTO ALL'ART. 7.

Al MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
(per il tramite dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi – Ufficio di……….
Via………………….. (c.a.p.)…………

Il sottoscritto………………………………………, nato a…………………il………...., residente in…………………,Via……………………………,n°……….., titolare/legale rappresentante del centro d'imballaggio n. ………, sito in……………, Via………………….., n°……,…..con sede legale in……………………………, Via………………………………………, Tel………………, partita IVA e C.F…………………………………………….,

Chiede

che a norma del Reg.(CE) n. 2295/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003 la ditta sia autorizzata ad apporre sulle uova e sugli imballaggi che le contengono la data di deposizione:

La produzione di cui si dispone è di circa n°……………uova di cui, destinata a riportare la data di deposizione n°…………………….. proveniente dai seguenti allevamenti:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Gli impianti relativi al centro d'imballaggio hanno una potenzialità lavorativa giornaliera di n. …………….. uova.

Allega alla presente le dichiarazioni debitamente sottoscritte con firma autenticata dei titolari degli allevamenti fornitori e le caratteristiche tecniche del centro d'imballaggio.

Luogo e data…………………………..

FIRMA……………………………………
(il titolare o legale rappresentante)

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (Art. 38 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

VISTO PER AUTENTICA
(timbro e firma)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO IX

SCHEMA DI DOMANDA PER IL PRODUTTORE PREVISTO ALL'ART. 7.

AI MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
(per il tramite dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi – Ufficio di...........
Via…………………. (c.a.p.)………..

Il sottoscritto…………………………………………….titolare/legale rappresentante dell'allevamento………………………………………..sito in……………………………….. Via………………………………………………………………………..con sede legale in……………………………………….Via……………………………………….., Partita IVA e C.F………………….Tel…………………….. chiede che a norma del Reg.(CE) n. 2295/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003 la ditta sia autorizzata ad apporre sulle uova la data di deposizione o a fornire dette uova a centri d'imballaggio appositamente autorizzati a tale fine.

La produzione giornaliera di cui si dispone è di circa n°…………..uova provenienti da n°……….galline mediamente presenti in allevamento

Le suddette uova sono consegnate al centro d'imballaggio…………………………sito in…………….. ……………….contraddistinto dal numero……………….

Allega alla presente le dichiarazioni debitamente sottoscritte con firma autenticata del titolare del centro d'imballaggio suddetto.

Luogo e data…………………………

FIRMA…………………………………
(il titolare o legale rappresentante)
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (Art. 38 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

VISTO PER AUTENTICA
(timbro e firma)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO X

DATA DEPOSIZIONE

REGISTRI PER IL CENTRO DI IMBALLAGGIO PREVISTO ALL'ART. 7

PRODUTTORE	
NOME	INDIRIZZO

REGISTRO ARRIVI

DATA CONSEGNA	DATA DEPOSI-ZIONE	PRODUTTORE			
		Nome o ragione sociale	Indirizzo	imballaggi n°	n° o peso uova

REGISTRO VENDITE

Categoria di qualità……

DATA	DATA DEPOSI-ZIONE	ACQUIRENTI		UOVA VENDUTE		
		NOME	INDIRIZZO	CAT. PESO	PESO	N°

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO XI

REGISTRO PER I PRODUTTORI PREVISTO ALL'ART.7

Codice capannone:…… Capi accasati n°:…..: Data accasamento:…… Età ovaiole……
Codice capannone:…… Capi accasati n°:…..: Data accasamento:…… Età ovaiole……
Codice capannone:…… Capi accasati n°:…..: Data accasamento:…… Età ovaiole……
Codice capannone:…… Capi accasati n°:…..: Data accasamento:…… Età ovaiole……

DATA DEPOSIZIONE	DATA SPEDIZIONE	UOVA PRODOTTE	ACQUIRENTI			
			CENTRO IMBALLAGGIO N°	RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO	QUANTITA' N°

05A04601

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 26 aprile 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Emilia-Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Grandinate del 21 agosto 2004 nella provincia di Ravenna;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Emilia-Romagna subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Ravenna: grandinate del 21 agosto 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *d)* nei territori dei comuni di Bagnacavallo, Bagnara, Castelbolognese, Conselice, Cotignola, Faenza, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A04384

DECRETO 26 aprile 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Basilicata.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Basilicata di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali del 12 e 13 novembre 2004 e tromba d'aria del 14 novembre 2004 nella provincia di Matera;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Basilicata subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Matera:

piogge alluvionali del 12 e 13 novembre 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nei territori del comune di Bernalda;

tromba d'aria del 14 novembre 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nei territori dei comuni di Matera ed Aliano.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A04385

DECRETO 26 aprile 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Puglia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Tromba d'aria del 14 novembre 2004 nella provincia di Bari;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Puglia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Bari: tromba d'aria del 14 novembre 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nei territori dei comuni di Altamura e Gravina in Puglia.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A04386

DECRETO 26 aprile 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Campania.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Campania di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dal 26 al 28 dicembre 2004 nella provincia di Salerno;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Campania subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali ed alle infrastrutture nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Salerno:

piogge alluvionali del 26 al 28 dicembre 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)* nei territori dei comuni di Angri, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno, Scafati;

piogge alluvionali dal 26 al 28 dicembre 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nei territori dei comuni di Angri, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno, Scafati, Bracigliano, Monte San Giacomo, Teggiano;

piogge alluvionali dal 26 al 28 dicembre 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nei territori dei comuni di Acquara, Bracigliano, Castiglione del Genovesi, Controne, Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, Mercato San Severino, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Olevano sul Tusciano, Ottati, San Cipriano Picentino, Sassano, Serre, Teggiano.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A04387

DECRETO 3 maggio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo, denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2004, 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con decreto del 3 luglio 2001, è stata prorogata fino al 7 giugno 2005;

Considerato che l'Associazione Produttori Fiore Sardo, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 3 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassi, con decreto 3 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo» registrata con il regolamento della commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

già prorogata con decreti 10 giugno 2004, 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 giugno 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 3 luglio 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A04714

DECRETO 3 maggio 2005.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo, denominato «Dipartimento controllo qualità P.R.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/1996 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 7 giugno 2002, con il quale l'organismo di controllo «Dipartimento Controllo Qualità P.R.» con sede in Reggio Emilia, via J. F. Kennedy n. 18/A, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano»;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa fissata al 6 giugno 2005, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Dipartimento Controllo Qualità P.R.» con sede in Reggio Emilia, via J. F. Kennedy n. 18/A, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/1996 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 giugno 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A04715

DECRETO 3 maggio 2005.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo, denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione (CE) n. 134/1998 del 20 gennaio 1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto 7 giugno 2002, con il quale l'organismo di controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl» con sede in Cosenza, via E. De Nicola n. 82, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria»;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa fissata al 6 giugno 2005, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl» con sede in Cosenza, via E. De Nicola n. 82, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria» registrata con il regolamento della commissione (CE) n. 134/1998 del 20 gennaio 1998, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 giugno 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A04716

DECRETO 3 maggio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo, denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visti i decreti 31 maggio 2004, 28 settembre 2004 e 13 dicembre 2004 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria», con decreto 13 giugno 2001 è stata prorogata fino al 22 maggio 2005;

Considerato che la Federazione nazionale delle cooperative agricole ed agroalimentari, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 13 giugno 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-caseria», con sede in Ragusa, viale Europa n. 245, con decreto 13 giugno 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano» registrata con il regolamento della commissione (CE) n. 1107/1996 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 31 maggio 2004, 28 settembre 2004 e 13 dicembre 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 maggio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 13 giugno 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A04717

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 maggio 2005.

Procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori di velocità.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 2005, concernente il recepimento della direttiva 2002/85/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di veicoli;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto, in particolare, l'art. 1, lettera *e)*, punto 3 del citato decreto ministeriale 19 novembre 2004, che demanda al Dipartimento dei trasporti il compito di stabilire, con apposito provvedimento, le procedure di designazione e di autorizzazione delle officine per il montaggio dei limitatori di velocità, nonché le relative procedure operative;

Decreta:

Art. 1.

Adempimenti preventivi del titolare della omologazione del limitatore

1. I titolari della omologazione dei limitatori di velocità, che intendono designare una officina per l'installazione sui veicoli dei limitatori di velocità da essi omologati, fanno sottoscrivere al titolare dell'officina un disciplinare nel quale sono precisati gli impegni ai quali il rapporto è subordinato ed in particolare:

a) istallare i limitatori di velocità e apporvi i sigilli nell'osservanza delle norme del disciplinare;

b) impiegare esclusivamente personale all'uopo addestrato dal titolare dell'omologazione;

c) disporre di armadi di sicurezza per riporvi sigilli, timbri e modulari;

d) comunicare al titolare dell'omologazione ogni variazione intervenuta per la struttura organizzativa di officina, per gli aspetti regolamentati dal disciplinare e/o afferenti ai dati che vanno depositati presso il competente ufficio motorizzazione civile (UMC);

e) consentire in qualunque momento le ispezioni dei funzionari dell'UMC.

2. La sottoscrizione del disciplinare obbliga l'officina designata al rispetto dello stesso disciplinare.

3. I titolari della omologazione curano l'addestramento del personale delle officine designate conferendogli un attestato di abilitazione ed attribuiscono all'officina un codice di identificazione.

Art. 2.

Requisiti delle officine

1. Le officine designate al montaggio dei limitatori di velocità devono svolgere attività di autoriparazione, in conformità alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, nel campo della meccanica e motoristica e/o elettrauto.

Art. 3.

Procedure per il riconoscimento delle officine

1. Espletati gli adempimenti preliminari, i titolari delle omologazioni dei limitatori presentano all'UMC, competente in relazione alla sede dell'officina, domanda in bollo per il riconoscimento della o delle officine designate. La domanda deve contenere gli estremi di omologazione del dispositivo di limitazione di velocità.

2. Per ogni officina debbono essere depositati i seguenti dati:

denominazione, certificati di iscrizione alla camera di commercio per attività di officina di autoriparazione o relativa autocertificazione, indirizzo numero del codice identificativo attribuito all'officina, firma del titolare dell'officina e del responsabile tecnico ed, infine, copia degli attestati di abilitazione di cui al precedente art. 1, comma 3.

3. Alla domanda di riconoscimento debbono essere, inoltre, allegati:

copia del disciplinare sottoscritto dal titolare dell'omologazione e dal titolare dell'officina;

fac-simile dei moduli che saranno utilizzati per le certificazioni;

riproduzione dell'impronta dei sigilli utilizzati.

4. L'UMC, verificata la regolarità della domanda ed il possesso dei requisiti richiesti, rilascia al titolare dell'omologazione un attestato di riconoscimento per ogni officina designata.

5. Il riconoscimento accordato è revocabile in ogni momento dall'UMC, nel caso in cui l'officina non installi i limitatori nel rispetto delle norme che si è impegnata ad osservare ovvero nel caso di perdita dei requisiti richiesti da parte dell'officina o, ancora, nel caso in cui il titolare dell'omologazione ritira la designazione.

Art. 4.

Modalità operative per l'installazione

1. L'officina riconosciuta, all'atto della installazione, qualora ne rileva la necessità, può, a norma del punto 4, del cap. V, dell'allegato I, del Regolamento CEE n. 3821/85, e succ. mod ed int., rimuovere i sigilli di collegamento dell'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (cronotachigrafo) di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* dello stesso punto 4 a condizione che l'apparecchio di controllo continui a funzionare correttamente e che sia sigillato da un'officina all'uopo autorizzata dal Ministero delle attività produttive, prima che l'autoveicolo interessato sia rimesso in circolazione.

2. Effettuata l'installazione del limitatore di velocità ed, ove ricorra, apposti i sigilli al limitatore, l'officina riconosciuta, applica sul veicolo la targhetta prevista al punto 7.2.3. dell'allegato I al decreto ministeriale 30 marzo 1994 di recepimento della direttiva n. 92/24/CEE e, quindi, utilizzando il modulo di cui al precedente art. 3, comma 3, redige in duplice copia un certificato di installazione dal quale risultino: numero e data del certificato, numero di omologazione e di matricola del limitatore e numero di telaio e targa del veicolo sul quale il limitatore è stato installato, nonché la dichiarazione che il limitatore è stato omologato per la installazione su quel tipo di veicolo.

Le due copie del certificato devono essere sottoscritte dal responsabile tecnico dell'officina, la cui firma è depositata presso l'UMC.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Una copia é consegnata al proprietario del veicolo per essere conservata a bordo del veicolo ed esibita per i controlli su strada ed in sede di revisione periodica e la seconda è conservata dall'officina.

Art. 5.

Modalità operative per la regolazione o per la riparazione

1. La regolazione o la riparazione dei limitatori di velocità installati in conformità alla direttiva 92/6/CEE, così come modificata dalla direttiva 2002/85/CE, è effettuata dalle officine di cui al precedente art. 3.

2. La regolazione o la riparazione dei limitatori di velocità installati su veicoli che abbiano ottenuto l'omologazione parziale CE conforme alla direttiva 92/24/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/11/CE, può essere effettuata da officine designate dai costruttori dei veicoli.

3. Le procedure di riconoscimento delle officine di cui al precedente comma sono le stesse di quelle indicate all'art. 3 del presente decreto.

4. Per ogni riparazione o regolazione deve essere rilasciata apposita certificazione secondo le modalità indicate all'art. 4, comma 2.

Art. 6.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le Officine già autorizzate, alla data del presente decreto, al montaggio dei limitatori di velocità secondo le procedure di cui al decreto ministeriale 30 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, potranno continuare ad installare, regolare e riparare i limitatori di velocità per i quali hanno ottenuto il riconoscimento.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 2 maggio 2005

Il capo del dipartimento: FUMERO

05A04503

DECRETO 2 maggio 2005.

Procedure per il rilascio della patente di servizio per il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per il personale dell'ANAS.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Visto l'art. 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, concernente la patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 agosto 2004, n. 246, recante «Norme per il rilascio della patente di servizio»;

Visti in particolare gli articoli 1, comma 3 - 2° capoverso e 4 del citato decreto 11 agosto 2004, n. 246;

Considerata la necessità di stabilire criteri e modalità di rilascio della patente di servizio ai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché ai dipendenti dell'ANAS;

Decreta

Art. 1.

Rilascio patente di servizio a seguito di esame

1. Al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al personale dell'ANAS, abilitato a svolgere compiti di polizia stradale ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera *a)* CdS ed adibito alla guida di veicoli destinati ai medesimi servizi ovvero di veicoli nella disponibilità dell'Amministrazione utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali, la patente di servizio è rilasciata dall'Ufficio del SIIT - Settore trasporti competente per territorio, previa frequentazione del corso di qualificazione e superamento di esame finale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto 11 agosto 2004, n. 246.

2. I responsabili degli Uffici dirigenziali centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ANAS individuano il personale che ha titolo a partecipare al corso di qualificazione ed all'esame di cui al comma 1, in quanto adibiti alla guida di veicoli che espletano servizi di polizia stradale o di veicoli nella disponibilità dell'Amministrazione utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali, ed inviano al Dipartimento per i trasporti terrestri i relativi elenchi corredati di schede descrittive per ciascun dipendente e di ogni documentazione utile ai fini della valutazione da parte del Dipartimento medesimo.

3. I corsi sono organizzati, secondo il programma di cui all'allegato B del decreto ministeriale 11 agosto 2004, n. 246 e, limitatamente all'abilitazione alla guida di autoveicoli, anche mediante raggruppamenti. Gli esami sono svolti presso il Dipartimento per i trasporti terrestri davanti ad una commissione nominata dal capo del Dipartimento composta da almeno tre membri di cui uno appartenente alla specialità Polizia stradale della Polizia di Stato ovvero alla Polizia municipale.

Art. 2.

Rilascio della patente di servizio nel periodo transitorio

1. Al personale di cui all'art. 1, che alla data del 16 ottobre 2004 risulta essere stato adibito nei tre anni precedenti, in modo continuativo, a compiti di polizia stradale ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera *a)* CdS ed alla guida di veicoli destinati al medesimo servizio ovvero alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'Amministrazione di appartenenza, la patente di servizio è rilasciata, sulla base della

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

patente posseduta, dal SIIT di competenza - Settore trasporti, senza necessità di frequentare il corso e di sostenere il relativo esame finale.

2. Per la finalità di cui al comma 1, i responsabili degli uffici presso i quali gli interessati prestano servizio, rivolgono apposita istanza al direttore generale del SIIT - Settore trasporti, corredata delle schede degli aventi titolo e di ogni documentazione utile a verificarne i requisiti. Il direttore generale del SIIT - Settore trasporti a seguito di istruttoria, rilascia, qualora ne ricorrano i presupposti, la patente di servizio, annotandone i dati nell'apposito campo previsto nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Roma, 2 maggio 2005

Il capo del dipartimento: FUMERO

05A04504

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Riapertura dei termini temporali di operatività del progetto speciale promozionale delle aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici. (Deliberazione n. 80/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488 e, in particolare, l'art. 9 relativo al trasferimento delle opere della gestione separata e dei progetti speciali;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 17, comma 4, in cui viene stabilito che le economie derivanti sulle somme assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con propria delibera del 13 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 119/1996), non utilizzate dalle regioni interessate nell'ambito delle azioni organiche in agricoltura, sono destinate al finanziamento di un progetto speciale promozionale, nelle aree interne, già delimitate nell'ambito del progetto speciale n. 33 della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la propria delibera 6 agosto 1999, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189/1999), con la quale è stata assegnata la somma di 54,228 milioni di euro derivante dalle economie realizzate sulle predette assegnazioni, per la copertura finanziaria del progetto speciale promozione aree interne del Mezzogiorno concernente la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici locali;

Visto l'art. 5, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 2001, n. 122, con il quale è stato stanziato l'importo di 82,633 milioni di euro per il progetto «valorizzazione» divisi al 50% per gli anni 2001 e 2002;

Vista la proposta n. 32986/1014 del 28 aprile 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, di riapertura dei termini temporali di operatività del «progetto speciale promozionale delle aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici»;

Vista la relazione del Commissario *ad acta* opere ex Agensud presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, trasmessa con n. 1192 del 27 ottobre 2004, in cui è specificato che il totale delle risorse finanziarie assegnate al progetto «valorizzazione» è pari a 229,171 milioni di euro, di cui 136,227 milioni di euro già impegnati. In particolare, le economie di spesa di cui alla citata legge n. 266/1977 sono state assegnate al medesimo progetto con decreti del Commissario *ad acta* n. 52 del 24 marzo 2000 e n. 70 del 21 marzo 2001 per l'importo complessivo di 92,310 milioni di euro;

Vista la decisione della Commissione europea in data 15 ottobre 2004, n. C (2004) 4074, aiuto di Stato n. 366/2004, che proroga al 2006 il regime di aiuto di Stato relativo al progetto «valorizzazione»;

Delibera:

Il termine temporale di operatività del «progetto speciale promozionale delle aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici», stabilito dalla delibera n. 132/1999 al 28 ottobre 2002, viene prorogato al 31 dicembre 2006 in coerenza con la decisione della Commissione europea in data 15 ottobre 2004, n. C (2004) 4074, aiuto di Stato n. 366/2004.

Roma, 20 dicembre 2004

Il presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 354

05A04439

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Primo programma delle opere strategiche (Legge n. 443/2001). Nuovo collegamento ferroviario transfrontaliero Arcisate-Stabio: tratta Arcisate - Confine di Stato (Deliberazione n. 82/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1 — nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», tra i sistemi ferroviari — la infrastruttura denominata «accessibilità ferroviaria Malpensa» con un costo di 1.133,106 milioni di euro e, più precisamente, all'allegato 2 — tra i corridoi ferroviari alla voce «accessibilità Malpensa» — la «tratta Arcisate-Stabio (Gottardo)»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, così come integrato dal successivo decreto dell'8 giugno 2004, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota n. 451 del 16 luglio 2004 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul «progetto preliminare del nuovo collegamento ferroviario transfrontaliero Arcisate-Stabio: tratta Arcisate-confine di Stato», proponendone l'approvazione, con prescrizioni, ai soli fini procedurali;

Viste le note n. 485 del 2 agosto 2004 e n. 585 del 18 ottobre 2004 con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso documentazione integrativa alla relazione istruttoria precedentemente trasmessa;

Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003, tra i corridoi ferro-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

viari con la denominazione «accessibilità ferroviaria Malpensa: tratta Arcisate-Stabio» e che, come per tutte le opere incluse nella suddetta intesa, risulta determinato l'interesse concorrente della regione alla sua realizzazione;

Considerato che l'opera è altresì inclusa nel piano delle priorità degli interventi ferroviari – edizione aprile 2004, approvato dal CIPE in data odierna, tra i «nuovi progetti di legge obiettivo» con la denominazione «nuovo collegamento Arcisate-Stabio» e con il costo di 185 Meuro;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che la infrastruttura «nuovo collegamento ferroviario transfrontaliero ArcisateStabio» fa parte del più ampio programma di collegamento ferroviario transfrontaliero tra Mendrisio (Lugano) e Varese (aeroporto della Malpensa), individuato nell'Accordo quadro del 25 luglio 2000 tra la Repubblica italiana il Cantone Ticino e la Regione Lombardia e sviluppato in attuazione della Convenzione operativa del 2 ottobre 2000, accordo che ha la finalità di potenziare le relazioni transfrontaliere passeggeri tra Lombardia e Cantone Ticino;

che la infrastruttura è inserita inoltre nell'«Accordo di programma quadro in materia di trasporti - realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all'aeroporto di Malpensa 2000», stipulato il 1° settembre 1999 tra Governo e Regione, e nel «Protocollo di intesa per la definizione degli interventi di sviluppo del sistema ferroviario lombardo e della sua integrazione nella rete europea», sottoscritto il 4 luglio 2002 dalla Regione e dalla Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a.;

che la realizzazione della infrastruttura, che mette in rete la linea Como-Chiasso-Bellinzona-Gottardo con la linea Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano, risponde a più obiettivi: creare un efficiente servizio di trasporto locale e regionale tra i poli di Varese, Como e Lugano, garantire un collegamento tra le linee del Gottardo e del Sempione, via Gallarate, consentire un collegamento con l'aeroporto di Malpensa da nord, con il completamento del nodo di Busto Arsizio;

che la soluzione progettuale sviluppata per il suddetto collegamento, scaturita dalla comparazione di cinque alternative, configura una nuova linea ferroviaria tra Varese (Italia) e Mendrisio (Svizzera) che prevede il mantenimento della tratta esistente Varese-Induno Olona-Arcisate, a semplice binario a raso con adeguamenti tecnologici, la realizzazione della nuova tratta a doppio binario Arcisate-Gaggiolo-Stabio ed il raddoppio della tratta esistente Stabio-Mendrisio;

che più specificatamente l'intervento oggetto di approvazione, che riguarda la realizzazione della parte italiana dell'opera, prevede:

adeguamenti tecnologici sulla tratta esistente Varese-Arcisate;

il raddoppio della tratta esistente Arcisate-bivio per porto Ceresio;

la tratta di nuova realizzazione tra Arcisate e il confine di Stato in località Gaggiolo, di lunghezza pari a 3,740 km comprendente gli innesti sulla linea preesistente;

adeguamenti della stazione di Arcisate e trasformazione della fermata di Induno Olona in stazione e la costruzione della stazione di Gaggiolo con dotazione — per tutte le stazioni — di banchine rialzate e modulo di lunghezza di 250 m;

l'eliminazione dei passaggi a livello nella esistente tratta italiana tramite opere stradali sostitutive;

che le opere civili più significative da realizzare sono la realizzazione del viadotto sul fiume Bevera e una galleria naturale di circa 1000 m;

che il progetto preliminare è stato trasmesso il 6 marzo 2003 dal soggetto aggiudicatore al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e agli altri Organismi competenti;

che l'opera è soggetta a valutazione di impatto ambientale regionale, in quanto sussistono gli estremi per l'applicazione dell'allegato *B*, lettera *i)*, punto 7, del decreto Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;

che la Regione Lombardia, con delibera della Giunta regionale n. VII/13425 del 20 giugno 2003 — sentita la Provincia di Varese, i Comuni e gli altri Enti interessati — ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e indicazioni, sul progetto in esame sia ai fini dell'intesa sulla localizzazione sia per i profili di compatibilità ambientale;

che parere favorevole, con prescrizioni, ha espresso anche il Ministero per i beni e le attività culturali in data 6 novembre 2003;

che hanno formulato le proprie osservazioni anche gli Enti gestori di interferenze;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento delle indicazioni formulate dalle Amministrazioni interessate;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore viene individuato in RFI S.p.a.;

che il progetto definitivo sarà redatto a cura della Società;

che la modalità prevista di affidamento dei lavori è l'appalto integrato;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

che i tempi di realizzazione, compresi quelli per la progettazione esecutiva a carico dell'appaltatore, sono stimati in circa 35 mesi e la data di attivazione prevista è il 30 ottobre 2008;

che per la realizzazione della nuova linea e per la sistemazione delle stazioni di Induno Olona e Arcisate è prevista la interruzione per un anno dell'esercizio della linea Varese-Porto Ceresio;

che il CUP del progetto è J31H03000530000;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo del progetto depositato a marzo 2003 per la parte italiana è stato quantificato in 185.187.000 euro ed è così articolato:

costi di realizzazione delle opere: 141.841.000 euro (77%);

imprevisti e spese tecniche 39.715.000 euro (21%);

spese generali 3.631.000 euro (2%);

che, per l'accoglimento delle prescrizioni contenute nella citata delibera della Regione Lombardia, il «Comitato di coordinamento italo-svizzero», previsto dalla richiamata Convenzione operativa del 2 ottobre 2000, ha dato mandato al progettista di approntare un approfondimento progettuale con l'obiettivo di consentire la realizzazione degli attraversamenti stradali richiesti;

che lo studio ha portato ad una maggiore complessità dell'intervento, con la rivisitazione del profilo altimetrico del tracciato tra le due stazioni di Induno Olona e Arcisate e sostanziali modifiche progettuali, tra le quali la realizzazione del doppio binario, che — secondo il soggetto aggiudicatore — sostanziano anche un adeguamento delle caratteristiche funzionali e prestazionali della linea al consolidato modello trasportistico e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene rispondano a prescrizioni «fattibili tecnicamente»;

che a seguito di tali modifiche il costo complessivo dell'intervento si è attestato a 203.713.000 euro, con un incremento di 18.526.000 euro, pari al 10% circa, rispetto al costo precedentemente individuato;

che il nuovo importo è così articolato:

costi di realizzazione delle opere: 172.172.000 euro (84%);

imprevisti e spese tecniche 27.547.000 euro (14%);

spese generali 3.994.000 euro (2%);

che l'individuazione della copertura finanziaria dell'intervento è stata rinviata alle fasi di definizione e approvazione del progetto definitivo;

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare.

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi del disposto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è approvato — con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — anche ai fini del riconoscimento della compatibilità ambientale dell'opera e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare del «nuovo collegamento ferroviario transfrontaliero Arcisate-Stabio: tratta Arcisate-confine di Stato». È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera stessa.

1.2 Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 203.713.000 euro sopra indicato costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare ed è inclusivo degli oneri per opere di mitigazione ambientale.

1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

2. Copertura finanziaria.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di sottoposizione del progetto definitivo a questo Comitato, provvederà a riportare in apposito prospetto il riepilogo delle fonti di copertura finanziaria dell'opera, fermo restando che la quota complessiva da porre a carico delle risorse destinate all'attuazione del 1° programma delle infrastrutture strategiche non potrà superare — salva compensazione con altra opera — quella indicata nella richiamata delibera n. 121/2001.

3. Clausole finali.

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «nuovo collegamento ferroviario transfrontaliero Arcisate-Stabio: tratta Arcisate - confine di Stato» approvato con la presente delibera.

3.2 Il predetto Ministero, anche avvalendosi degli esiti delle attività di verifica che la Regione Lombardia si è riservata di effettuare sul rispetto delle prescrizioni dalla medesima formulate, provvederà ad accertare che il progetto definitivo recepisca le prescrizioni che, secondo quanto indicato nell'allegato, debbono essere recepite prima di detta fase progettuale o in tale sede.

Il suddetto Ministero provvederà altresì a verificare che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato allegato.

3.3 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

antimafia anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi.

3.5. Il Codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 20 dicembre 2004

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 381

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il progetto definitivo dovrà prevedere:

il coordinamento progettuale, tra il progetto ferroviario e quello del previsto nuovo sistema viabilistico Pedemontano, con particolare riferimento all'area del Gaggiolo in comune di Cantello interessata dalla compresenza delle due importanti nuove infrastrutture, in modo tale che il coordinamento progettuale ferrovia/strada non aggravi le problematiche della viabilità locale del comune di Cantello verificando la possibilità di assicurare un accesso viario da sud alla prevista fermata ferroviaria di confine e la continuità a raso campagna della via Elvezia tra le due parti dell'urbanizzato esistente;

uno studio idrogeologico di dettaglio delle situazioni maggiormente critiche, previa individuazione delle stesse, finalizzato tra l'altro a verificare la vulnerabilità degli acquiferi sia in termini di qualità delle acque sia in merito alle eventuali variazioni indotte al regime delle falde sotterranee e quindi alla possibilità di un depauperamento delle risorse idriche;

una valutazione di compatibilità idraulica in rapporto al Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del Po (P.A.I.), che per le opere in progetto, riguarda gli attraversamenti del reticolo idrografico superficiale minore, individuato dai comuni in ottemperanza alle disposizioni di cui all'allegato *B* della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. VII/7868;

una valutazione della compatibilità degli interventi con le situazioni di dissesto in atto e potenziali;

le seguenti azioni/provvedimenti di mitigazione per vegetazione, flora e fauna:

in fase di costruzione:

dovrà essere evitata la collocazione di cantieri nel fondovalle del Bevera; per la realizzazione delle pile del viadotto, l'occupazione dovrà essere ridotta allo spazio strettamente necessario alle lavorazioni, e le relative aree rigorosamente delimitate, per proteggere l'ambiente esterno dalla dispersione di polveri e rumori;

la qualità della cantieristica dovrà essere estremamente elevata in relazione all'ambito sensibile della valle della Bevera, ponendo particolare attenzione alle attività effettuate in prossimità di corpi idrici superficiali e di aree umide, al fine di impedire l'alterazione della qualità delle acque mediante la dispersione di rifiuti di cantiere;

le aree occupate dovranno essere tempestivamente ripristinate, al termine dei lavori, alla situazione *ante operam*;

in fase di esercizio:

dovranno realizzarsi, nei tratti in rilevato, passaggi per la fauna, con microhabitat attrattivi nei pressi degli stessi; la localizzazione e le tipologie dovranno essere dettagliate in sede di progetto definitivo, sviluppando le indicazioni contenute nello stesso S.I.A.;

dovrà essere valutata l'opportunità della messa a dimora di fasce arboreo-arbustive con essenze autoctone lungo la linea, al fine di limitare i danni alla fauna ed in particolare quelli all'avifauna dovuti all'impatto diretto con la linea di alimentazione e i treni stessi; per lo stesso motivo, nei tratti in viadotto la linea elettrica dovrà essere valutata l'opportunità di installare segnalatori o strutture che possano far deviare le rotte di volo;

ovunque possibile, per i tratti in trincea, dovrà evitarsi la realizzazione di muri, ricorrendo a scarpate, piantumate con essenze erbacee e arbustive autoctone, atte a favorire la possibilità di fuga da parte della fauna;

dovrà evitarsi l'uso di fitofarmaci per limitare lo sviluppo vegetativo delle aree di pertinenza ferroviaria, controllando costantemente le essenze infestanti mediante un eventuale programma di eradicazione;

attraverso un adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche della sede ferroviaria dovrà evitarsi lo sversamento nei corpi idrici superficiali e nella rete di ambienti umidi;

un programma di monitoraggio *ante* e *post operam* per individuare e valutare con maggiore approfondimento gli impatti diretti ed indiretti sugli ecosistemi e sulle specie, in particolare faunistiche, sensibili e autoctone;

le seguenti azioni/provvedimenti di mitigazione per il rumore e le vibrazioni:

un programma di monitoraggio *post operam* con indicazione di tempi, localizzazioni e modalità dei rilievi fonometrici da realizzare rispetto a tutti i recettori residenziali, al fine di valutare i livelli di immissione di rumore, la conformità con i limiti e l'efficacia delle opere di mitigazione previste, nonché per consentire il dimensionamento, laddove necessario, di ulteriori interventi mitigativi;

le indagini sulla variazione del clima acustico presso recettori sensibili;

un programma di monitoraggio *post operam*, con particolare attenzione a quelle aree in cui i limiti della norma adottata come riferimento risultino rispettati di stretta misura;

la verifica della presenza, lungo il tracciato di progetto, di aziende a rischio d'incidente rilevante ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 334/1999;

per gli aspetti relativi al paesaggio:

l'agevolazione della realizzazione di tratti in trincea e, ove possibile, di galleria artificiale, in modo da ricomporre la morfologia dei luoghi;

la valutazione eventuali minime rettifiche di tracciato idonee a minimizzare l'impatto sulle zone boscate; ove ciò non sia possibile, identificare congrue misure di compensazione;

un piano dettagliato dei cantieri che definisca l'approntamento, la gestione (rumore, polveri, governo della acque, impatti sugli ecosistemi all'intorno) e la sistemazione finale delle aree da utilizzare, la viabilità di accesso e il cronoprogramma dei lavori. A tal fine, oltre che dei criteri generali esposti nello S.I.A., si dovrà tener conto dei seguenti elementi:

circa l'ubicazione e sistemazione delle aree di cantiere, l'eventuale localizzazione in zone di rispetto di pozzi per uso potabile è subordinata ad una verifica della compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee;

è da escludere la collocazione di cantieri e depositi nelle zone di tutela assoluta (vedi art. 21 del decreto legislativo n. 152/1999);

si dovrà porre, in ogni caso, la massima attenzione nello smaltimento delle acque provenienti da lavorazioni, lavaggio di materiali inerti prodotti negli impianti di frantumazione e selezione, lavaggio di automezzi;

al fine di garantire la tutela del suolo e sottosuolo, al termine dei lavori le aree occupate dai cantieri dovranno essere — se necessario — oggetto di bonifica, prima dell'accurata e tempestiva sistemazione finale;

durante le fasi di costruzione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie a garantire la massima protezione della falda;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

al fine della tutela della salute dei lavoratori e della popolazione, dovrà essere condotta un'analisi delle caratteristiche dei siti di cantiere, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di esecuzione dei lavori, delle conseguenti misure di mitigazione e protezione attive e passive; delle possibili sovrapposizioni degli effetti di cantieri contemporaneamente operativi;

nella documentazione di appalto dovranno essere inseriti impegni specifici e vincolanti per:

limitare l'attraversamento da parte dei mezzi pesanti di aree secche e polverose, mantenere queste ultime a regime umido, coprire i materiali trasportati, lavare le ruote degli autocarri;

contenere le immissioni di rumore e vibrazioni, anche mediante realizzazione ove necessario di specifiche barriere antirumore lungo il perimetro dei cantieri;

attivare tutte le procedure atte alla salvaguardia delle acque di falda nei confronti di accidentali sversamenti di sostanze inquinanti sul suolo e/o nel sottosuolo, disciplinare l'emungimento e lo scarico delle acque provenienti dalla falda subsuperficiale qualora ne sia previsto l'aggottamento;

dovrà essere analizzato il carico generato sulla viabilità locale, minimizzandone gli impatti attraverso una opportuna scelta e verifica — in accordo con i comuni — degli itinerari dei mezzi d'opera;

il bilancio tra il reperimento ed il rilascio degli inerti;

lo sviluppo delle opere di mitigazione e compensazione da effettuare nei confronti delle diverse componenti interferite dal progetto; in particolare verranno approfonditi aspetti riguardanti:

piantumazione della scarpata ferroviaria «abbinata allo studio e alla realizzazione di un corridoio verde urbano [che] potrebbe collegare le aree boscate esistenti ai margini delle aree edificate, riducendo così l'attuale effetto barriera»;

creazione di neoecosistemi di superficie almeno pari a quella sottratta;

riqualificazione ambientale di ambienti degradati nell'intorno della linea;

azioni a tutela dell'alveo, delle sponde e della qualità dell'acqua dei torrenti, sia in fase di costruzione che di esercizio (governo delle acque meteoriche);

attenta progettazione di dettaglio dei cantieri e della loro conduzione, nonché delle aree di deposito del materiale di scavo della galleria;

per i comuni di Varese, Induno Olona, Arcisate e Cantello definiti «a rischio archeologico», pur non avendo riscontrato nelle indagini preliminari elementi che possano fare prevedere la presenza di situazioni di interesse archeologico, le prescrizioni previste per interventi in comuni così classificati. In particolare dovranno essere notificate alle autorità competenti l'apertura dei cantieri e l'inizio dei lavori, al fine di ottenere l'opportuna assistenza archeologica;

lo sviluppo della nuova soluzione, consistente essenzialmente:

nell'abbassamento del piano del ferro dal km 2+950 al km 7+000 ad una quota di circa - 6,00 m in corrispondenza del manufatto sostitutivo del passaggio a livello 1 al km 3+130 fino al manufatto sostitutivo del passaggio a livello 5 al km 6+356;

nella realizzazione del doppio binario tra Induno Olona e Arcisate, e relative sistemazioni dei PRG delle stazioni di detti comuni;

nella realizzazione di attraversamenti viari nel comune di Induno Olona in sostituzione degli attuali passaggi a livello.

05A04440

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.22656-XV.J(3568) del 7 aprile 2005, il manufatto esplosivo denominato: «Atomyc 1 ES» (peso massa attiva g 13,500),

è riconosciuto, su istanza del sig. Di Blasio Elio, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Contrada Caprifico Teramo (TE), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10801-XV.J(3768) del 7 aprile 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Bomba Manna C80 (peso netto g 410);

Bomba Manna C90-A (peso netto g 500);

Bomba Manna C100-A (peso netto g 600),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Manna Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Pianura (Napoli), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.19400-XV.J(3738) del 7 aprile 2005, il manufatto esplosivo denominato «NAP 5L» (peso netto g 584) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia), contrada Pagliata Vecchia, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8881-XV.J(3021) del 7 aprile 2005, i manufatti esplosivi denominati:

P0622A (d.f.: UB 0622A);

P5612A (d.f.: UB 0612A);

P0661 (d.f.: UB 0661) versione apertura di crocette oro;

P0661 (d.f.: UB 0661) versione apertura di crocette viola;

P0661 (d.f.: UB 0661) versione apertura di crocette rosse;

P0661 (d.f.: UB 0661) versione apertura di crocette argento;

P0661 (d.f.: UB 0661) versione apertura di crocette verdi;

P0661 (d.f.: UB 0661) versione apertura di crocette miste;

P0661 (d.f.: UB 0661) versione apertura di crisantemi oro;

P0661 (d.f.: UB 0661) versione apertura di crisantemi viola;

P0661 (d.f.: UB 0661) versione apertura di crisantemi rossi;

P0661 (d.f.: UB 0661) versione apertura di crisantemi argento;

P0661 (d.f.: UB 0661) versione apertura di crisamenti verdi;

P0661 (d.f.: UB 0661) versione apertura di crisantemi misti;

P0661 (d.f.: UB 0661) versione apertura di peonie oro;

P0661 (d.f.: UB 0661) versione apertura di peonie viola;

P0661 (d.f.: UB 0661) versione apertura di peonie rosse;

P0661 (d.f.: UB 0661) versione apertura di peonie argento;

P0661 (d.f.: UB 0661) versione apertura di peonie verdi;

P0661 (d.f.: UB 0661) versione apertura di peonie miste;

P0661 (d.f.: UB 0661) versione apertura scia oro;

P0661 (d.f.: UB 0661) versione apertura scia viola;

P0661 (d.f.: UB 0661) versione apertura scia rossa;

P0661 (d.f.: UB 0661) versione apertura scia argento;

P0661 (d.f.: UB 0661) versione apertura scia verde;

P0661 (d.f.: UB 0661) versione apertura scie miste,

sono riconosciuti, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, in nome e per conto della U. Borgonovo S.r.l., con sede in Inzago (Milano), loc. Cascina Draga, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria, gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7672-XV.J(3177) del 7 aprile 2005, i manufatti esplosivi denominati:

8/6 (peso netto g 266);

16/3C (peso netto g 6363);

13/2C (peso netto g 2914),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Riso Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Montano Antilia (Salerno), loc. Serra, fraz. Massicelle, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.22056-XV.J(3707) del 7 aprile 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Piroter apertura a fontanelle C/80 (peso netto g 420);

Piroter spacco a farfalle C/100 (peso netto g 695);

Piroter apertura a lupi C/100 (peso netto g 720);

Piroter apertura a fontanelle C/100 (peso netto g 650),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Iannotta Amato, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Casagiove (Caserta), loc. Boscariello, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17252-XV.J(3896) del 7 aprile 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Rendino Albano (peso netto g 11);

Rendino multicolore Albano (peso netto g 11);

Farfalla Aldano (peso netto g 9);

Serpentello Aldano (peso netto g 9);

Serpentello multicolore Albano (peso netto g 12);

Lupo rosso Aldano (peso netto g 10);

Lupo verde Aldano (peso netto g 10),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albano Carolina, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Giugliano in Campania (Napoli), loc. Scarafea Grande, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17718-XV.J(3623) del 7 aprile 2005, i manufatti esplosivi denominati:

BCGC 619 Brocade Crown to red (d.f. FS 2005/1), (peso netto g 24,56);

BCGC 619 Blue to Silver king (d.f. FS 2005/2), (peso netto g 13,50);

BCGC 619 red palm - red tail (d.f. FS 2005/3), (peso netto g 29,69);

BCGC 619 Green - Silver (d.f. FS 2005/4), (peso netto g 26,33);

BCGC 619 Green - Crackling (d.f. FS 2005/5), (peso netto g 28,44);

BCGC 619 Purple - Green (d.f. FS 2005/6), (peso netto g 26,33);

BCGC 619 Blue - Silver (d.f. FS 2005/7), (peso netto g 23,56);

BCGC 619 Yellow - Blue (d.f. FS 2005/8), (peso netto g 23,56);

BCGC 619 Crackling (d.f. FS 2005/9), (peso netto g 35,09);

BCGC 619 Red ring - Crackling (d.f. FS 2005/10), (peso netto g 19,50);

BCGC 619 White Glittering - White (d.f. FS 2005/11), (peso netto g 26,33);

BCGC 619 Green Glittering (d.f. FS 2005/12), (peso netto g 26,33),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Lipori Giovanni, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Giugliano in Campania (Napoli), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17995-XV.J(3521) del 7 aprile 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Europirotecnica G80 (peso netto g 516);

Europirotecnica G90 (peso netto g 576);

Europirotecnica G110 (peso netto g 678);

Europirotecnica G130/A (peso netto g 1210);

Europirotecnica G130/B (peso netto g 1862);

Europirotecnica G160/A (peso netto g 1812);

Europirotecnica G160/B (peso netto g 3215);

Europirotecnica G210 (peso netto g 6120);

Europirotecnica S10 (peso netto g 405);

Europirotecnica S16 (peso netto g 1393);

Europirotecnica S21 (peso netto g 2575);

Europirotecnica S30 (peso netto g 7870);

Europirotecnica Trac (peso netto g 19,5),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Scudo Giovanni, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Orta di Atella (Caserta), ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8631-XV.J(2046) del 7 aprile 2005, a parziale emendamento del decreto n. 559/C.12379-XV.J(2046) del 26 ottobre 1999, al manufatto esplosivo denominato «P/N V37435.00 elemento di trasmissione MK8 mod. 0» è assegnato il numero ONU 0410, 1.4D, a condizione che lo stesso sia imballato nel rispetto del disegno n. 9258182, che la ditta produttrice C.S.I., con stabilimento negli U.S.A., ha depositato presso il competente ente governativo «US Department of Transportation».

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10152-XV.J(2776) del 7 aprile 2005, a parziale emendamento del decreto n. 559/C.2646-XV.J(2776) del 17 maggio 2000, al manufatto esplosivo denominato «Spoletta FMU 139 semiassemblata - P/N V38185.00» è assegnato il numero ONU 0257, 1.4B.

05A04626

Riconoscimento civile dell'estinzione della Venerabile Confraternita del SS. Rosario, in Agugliano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Venerabile Confraternita del SS. Rosario, con sede in Agugliano (Ancona), fraz. Casteldemilio.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A04436

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Ancona

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Ancona, fraz. Candia.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A04437

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, in Ancona

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, con sede in Ancona, fraz. Torrette.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A04438

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dinital soluzione orale»

Estratto decreto n. 31 del 12 aprile 2005

Specialità medicinale per uso veterinario DINITAL SOLUZIONE ORALE (ketoprofene).

Titolare A.I.C.: Esteve S.r.l., con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Crostoni n. 32/42, codice fiscale n. 07306141008.

Produttore: Laboratorios Dr Esteve S.A. sito in C/San Marti s/n - Poligono Industrial - 08100 Martorellas Barcelona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone in polietilene da 100 ml - A.I.C. n. 103699017;

flacone in polietilene da 500 ml - A.I.C. n. 103699029;

flacone in polietilene da 1 litro - A.I.C. n. 103699031;

flacone in polietilene da 2,5 litri A.I.C. n. 103699043;

flacone in polietilene da 5 litri - A.I.C. n. 103699056.

Composizione: un ml contiene:

principio attivo: ketoprofene 30 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento antinfiammatorio e antipiretico nella terapia coadiuvante di processi respiratori di origine batterica o virale.

Specie di destinazione: suino.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Validità:

in confezione integra: 24 mesi;

dopo la prima apertura del flacone: 3 mesi;

dopo ricostituzione del prodotto:

nell'acqua da bere: 72 ore;

nel sostituto del latte: 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04433

Autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Panacur Puppy».

Estratto decreto n. 32 del 14 aprile 2005

Specialità medicinale per uso veterinario PANACUR PUPPY pasta orale.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. sita in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia da: Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) via W. Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: società Intervet Productions S.A. - Igoville (Francia).

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0109/001 del 23 febbraio 2005.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 1 siringa - A.I.C. n. 103729012;

scatola da 10 siringhe - A.I.C. n. 103729024.

Composizione: un g di pasta orale contiene:

principio attivo: fenbendazolo 187,5 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane e gatto.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni da nematodi gastrointestinali in cuccioli di cane e gatto, gatti adulti e cani adulti. Inoltre, come ausilio nel controllo della giardiasi nei cani.

Gatti adulti e cuccioli: infezione dai seguenti nematodi gastrointestinali: toxcara cati (stadi adulti), ancylostoma tubaeforme (stadi adulti).

Cuccioli e cani adulti: infezione dai seguenti parassiti gastrointestinali: toxocara canis (stadi adulti); ancylostoma caninum (stadi adulti); uncinaria stenocephala (stadi immaturi e adulti); giardia spp.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: tre anni.

periodo di validità dopo prima apertura del contenitore: 28 giorni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

05A04431

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Acesal»

Estratto decreto n. 33 del 14 aprile 2005

Specialità medicinale per uso veterinario: ACESAL.

Titolare A.I.C.: Intervet productions S.r.l., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale n. 02059910592.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 100 g - A.I.C. n. 103705012;

busta da 1 kg - A.I.C. n. 103705024;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103705036.

Composizione: g 100 di prodotto contengono:

principio attivo: acido acetilsalicilico g 50;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, vitelli, suini, polli da carne.

Indicazioni terapeutiche: terapia sintomatica degli stati infiammatori e/o febbrili e/o dolorosi.

Coadiuvante della terapia antibiotico-chemioterapica in corso di patologie ad eziologia batterica.

Tempi di attesa: carne: zero giorni.

Validità:

in confezionamento integro, correttamente conservato: mesi 24;

dopo la prima apertura del contenitore, la validità è di 60 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04432

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Canigen Puppy 2b».

Estratto decreto n. 34 del 21 aprile 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologia CANIGEN PUPPY 2B vaccino contro la parvovirosi canina.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A., con sede in Carros (Francia), 1ère Avenue 2065m rappresentata in Italia dalla Virbac S.r.l., con sede in Milano, via dei Gracchi n. 30, codice fiscale n. 06802290152.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Carros (Francia).

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0230/001.

Confezioni autorizzate e numeri di AI.C.:

scatola 10 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 103712016;

scatola 50 flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 103712028.

Composizione: ogni dose da 1 ml contiene:

principio attivo: parvovirus 2b canino vivo attenuato ceppo CPV39, minimo da $10^{5,6}$ a $10^{7,5}$ $TCID_{50}$;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani (cuccioli).

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei cani contro la parvovirosi canina, per ridurre l'escrezione virale, per prevenire la mortalità ed i tipici sintomi clinici (forme enteriche) dall'età di cinque settimane.

Validità: nel confezionamento integro: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi esclusivamente dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto.

Il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

05A04430

Revoca della registrazione di presidi medico chirurgici

Con decreto n. DGFDM-VII/354-1500 del 15 aprile 2005, è stata revocata, su rinuncia, la registrazione dei sottoindicati presidi medico chirurgici:

RECRUIT - reg. n. 18255 del 17 giugno 1998;

NURELLE 25 EC - reg. n. 13782 del 16 dicembre 1987.

Motivo della revoca: rinuncia della società Daw AgroSciences B.V. titolare delle corrispondenti registrazioni.

05A04496

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Gen. C.A. aus. Arturo Tornar nato il 15 gennaio 1937 a Roma, con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale in possesso di grandi doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di pregevolissimi requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole, nel corso di un quarantennio di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di sempre più alti incarichi, tra i quali figurano quelli di comandante della legione di Cagliari, della regione «Sicilia», del comando interregionale «Ogaden», nonché del comando Carabinieri investigazioni scientifiche, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali individuando soluzioni sempre brillanti ed originali, mantenendo proficui rapporti con le autorità e la popolazione e costituendo altresì chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Chiamato al prestigioso, delicato incarico di capo ufficio del vice Comandante generale dell'Arma, ha proseguito in tale mandato la sua opera di elevatissima qualità, costituendo sensibilmente allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, agosto 1962 - gennaio 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Salvatore Stampalia nato il 31 agosto 1939 a Patti (Messina), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di grandi doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di pregevoli requisiti morali e culturali d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di importanti incarichi, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Ha costantemente svolto opera di elevatissima qualità, contribuendo così allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, giugno 1958 - agosto 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Benito Spoto nato il 4 luglio 1940 a Casteltermini (Agrigento), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di grandi doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di pregevoli requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di importanti incarichi, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Ha costantemente svolto opera di elevatissima qualità, contribuendo così allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, agosto 1959 - luglio 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Giovanni Sibilla nato il 29 marzo 1949 a San Giorgio Ionico (Taranto), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta Aa altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problemati-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

che locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, settembre 1968 - luglio 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Paolo Zucca, nato il 27 gennaio 1947 a Neoneli (Cagliari), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di trentacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, settembre 1966 - settembre 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Car. Sc. Matteo Zennaro nato il 30 aprile 1976 a Venezia, con la seguente motivazione:

«Dando prova di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, conquistava la medaglia d'argento individuale nella specialità del fioretto ai Campionati del Mondo di scherma, concorrendo così ad elevare il prestigio dell'Arma del carabinieri» - Seoul (Corea), 2 - 8 novembre 1999.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Manlio Zappaterreni nato il 1º novembre 1946 a Roma, con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di grandi doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di pregevoli requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di trentacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di importanti incarichi, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Ha costantemente svolto opera di elevatissima qualità, contribuendo così allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, settembre 1966 - settembre 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Paolo Palumbo nato il 18 giugno 1940 a Calimera (Lecce), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, febbraio 1959 - maggio 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Guerrino Paciaroni nato il 23 gennaio 1941 a Pollenza (Macerata), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, 24 luglio 1961 - 23 gennaio 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Antonio Pacelli nato il 2 febbraio 1948 a San Salvatore Telesino (Benevento), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, 10 gennaio 1968 - 29 gennaio 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2003 è conferita la seguente ricompensa:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Antonino Ortolano nato l'8 giugno 1952 a Gualtieri Sicamino (Messina), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trenta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, febbraio 1967 - settembre 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Leonardo Mussoni nato il 17 dicembre 1940 a Tavagnacco (Udine), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di grandi doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di pregevoli requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di importanti incarichi, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Ha costantemente svolto opera di elevatissima qualità, contribuendo così allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, marzo 1961 - dicembre 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Vittorio Muggeo nato il 14 agosto 1940 a Paciano (Perugia), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, 29 settembre 1959 - 30 dicembre 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Pietro Giordano nato il 27 gennaio 1941 a Tusa (Messina), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, 25 agosto 1958 - 30 ottobre 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Alessandro Giombetti nato il 15 maggio 1946 a Costacciaro (Perugia), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentasei anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, 20 settembre 1965 - 5 gennaio 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Mario Giannace nato il 18 dicembre 1939 a Pisticci (Matera), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, 17 settembre 1959 - 19 dicembre 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 conferita la seguente ricompensa:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Antonio Gattulli nato il 14 gennaio 1941 a Guidonia (Roma), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, 15 settembre 1961 - 15 gennaio 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Arma dei carabinieri

Al Luogotenente (in congedo) Gian Luigi Gasperini nato il 26 aprile 1945 a Rimini, con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolaz!one, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, 15 settembre 1970 - 26 aprile 2003.

Da 05A04608 a 05A04625

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Fiduciaria Piemontese S.r.l.», in Torino.

Con D.D. 19 aprile 2005, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D.I. 20 giugno 1988, alla società «Fiduciaria Piemontese S.r.l.», con sede legale in Torino, codice fiscale ed iscrizione al registro delle imprese 05236800016, è dichiarata decaduta per cancellazione della società dal registro delle imprese.

05A04605

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Prometea S.r.l.», in Pescara.

Con D.D. 19 aprile 2005, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D.I. 31 ottobre 1986, alla società «Prometea S.r.l.», con sede legale in Pescara, codice fiscale ed iscrizione al registro delle imprese 01051970687, è dichiarata decaduta per cancellazione della società dal registro delle imprese.

05A04606

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «SO.GE.FI.R. S.r.l. - Società generale fiduciaria e di revisione», in Pordenone.

Con D.D. 28 aprile 2005, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D.I. 4 febbraio 1984 alla società «SO.GE.FI.R S.r.l. - Società generale fiduciaria e di revisione», con sede legale in Pordenone, codice fiscale ed iscrizione al registro delle imprese 00402320931, è dichiarata decaduta per messa in liquidazione della società.

05A04682

Modifica della denominazione della società «Intermobiliare Fiduciaria S.p.A.», in Torino, variata in «BIM fiduciaria (e di revisione) S.p.A.» o, in breve «BIM Fiduciaria S.p.A.», e dell'ambito operativo consentito esteso all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con D.D. 21 aprile 2005 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale 31 luglio 1984, modificato in data 15 marzo 1988, alla società «Intermobiliare Fiduciaria S.p.A.», con sede legale in Torino, iscritta nel registro delle imprese di Torino, numero di iscrizione e codice fiscale 04272450018, è modificata per quanto riguarda la denominazione variata in «BIM fiduciaria (e di revisione) S.p.A.» o, in breve, «BIM Fiduciaria S.p.A.», e l'ambito operativo consentito esteso all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

05A04607

Modifica della forma giuridica della Società «Kleos Fiduciaria S.r.l.», in Milano, variata in «Kleos Fiduciaria S.p.a.», in Milano.

Con D.D. 21 aprile 2005 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con D.D. 5 novembre 2004, alla Società «Kleos Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, iscritta nel registro delle imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale 04393390960, è modificata per quanto riguarda la forma giuridica, variata in «Kleos Fiduciaria S.p.A.».

05A04681

Modifica della forma giuridica della società «Carini - Società fiduciaria di amministrazione e revisione S.r.l.», in Milano, variata in «Carini - Società fiduciaria di amministrazione e revisione per azioni», in Milano.

Con D.D. 27 aprile 2005 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 9 dicembre 1968 alla società «Carini - Società fiduciaria di amministrazione e revisione S.r.l.», con sede legale in Milano, iscritta nel registro delle imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale 02968500153, è modificata per quanto riguarda la forma giuridica variata in «Carini - Società fiduciaria di amministrazione e revisione per azioni».

05A04683

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Asa Ratio».

Estratto provvedimento UPC/II/1833 dell'11 aprile 2005

Specialità medicinale: ASA RATIO.

Confezioni:

034761015/M - 10 compresse in blister (pvc/al) a 500 mg;

034761027/M - 20 compresse in blister (pvc/al) da 500 mg;

034761039/M - 30 compresse in blister (pvc/al) da 500 mg;

034761041/M - 50 compresse in blister (pvc/al) da 500 mg;

034761054/M - 60 compresse in blister (pvc/al) da 500 mg;

034761066/M - 100 compresse in blister (pvc/al) da 500 mg.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Italia S.r.l..

N. Procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0153/001/II/003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.3 e 4.6.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04501

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Flucis».

Estratto provvedimento UPC/II/1834 dell'11 aprile 2005

Specialità medicinale: FLUCIS.

Confezioni: 035651013/M - 1 flaconcino di vetro da 15 ml di soluzione iniettabile 200 mbq/ml.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0207/001/II/003, 1A/04.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.5 e modifica del codice ATC.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04500

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Arimidex».

Estratto provvedimento UPC/II/1835 dell'11 aprile 2005

Specialità medicinale: ARIMIDEX.

Confezioni:

031809015/M - 28 compresse 1 mg;

031809027/M - 30 compresse 1 mg;

031809039/M - 84 compresse 1 mg;

031809041/M - 20 compresse 1 mg;

031809054/M - 100 compresse 1 mg;

031809066/M - 300 compresse 1 mg.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca UK Limited.

N. Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0111/001/II/29.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04499

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Transipeg».

Estratto provvedimento UPC/II/1836 dell'11 aprile 2005

Specialità medicinale: TRANSIPEG.

Confezioni: 033098029/M - 30 bustine granulare 2950 mg.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0117/001/N001, w04,W16, 1A/20.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3 e 6.1.

Eliminazione del sito di produzione Laboratoires Opodex Industrie 34-46 Avenue du Vieux Chemin de Saint-Denise 92392 Villeneuve - la - Garenne - Francia.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04498

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Flutamide Merck Generics».

Estratto provvedimento UPC/II/1837 dell'11 aprile 2005

Specialità medicinale: FLUTAMIDE MERCK GENERICS.

Confezioni:

035031018/M - 20 cpr in blister pvc/al da 250 mg;

035031020/M - 21 cpr in blister pvc/al da 250 mg;

035031032/M - 30 cpr in blister pvc/al da 250 mg;

035031044/M - 50 cpr in blister pvc/al da 250 mg;

035031057/M - 60 cpr in blister pvc/al da 250 mg;

035031069/M - 84 cpr in blister pvc/al da 250 mg;

035031071/M - 100 cpr in blister pvc/al da 250 mg;

035031083/M - 105 cpr in blister pvc/al da 250 mg;

035031095/M - 250 cpr in blister pvc/al da 250 mg;

035031107/M - 20 cpr in contenitore pp da 250 mg;

035031119/M - 21 cpr in contenitore pp da 250 mg;

035031121/M - 30 cpr in contenitore pp da 250 mg;

035031133/M - 50 cpr in contenitore pp da 250 mg;

035031145/M - 60 cpr in contenitore pp da 250 mg;

035031158/M - 84 cpr in contenitore pp da 250 mg;

035031160/M - 100 cpr in contenitore pp da 250 mg;

035031172/M - 105 cpr in contenitore pp da 250 mg;

035031184/M - 250 cpr in contenitore pp da 250 mg.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0269/001/II/012, N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del RCP alle sezioni 4.4 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04497

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Zomig».

Estratto provvedimento UPC/II/1865 del 18 aprile 2005

Specialità medicinale: ZOMIG.

Confezioni:

033345012/M - 3 compresse film rivestite 2,5 mg;

033345024/M - 6 compresse film rivestite 2,5 mg;

033345036/M - 6 compresse film rivestite 2,5 mg con contenitore;

033345048/M - 12 compresse film rivestite 2,5 mg;

033345051/M - 18 compresse film rivestite 2,5 mg;

033345063/M - 3 compresse film rivestite 5 mg;

033345075/M - 6 compresse film rivestite 5 mg;

033345087/M - 6 compresse film rivestite 5 mg con contenitore;

033345099/M - 12 compresse film rivestite 5 mg;

033345101/M - 18 compresse film rivestite 5 mg;

033345113/M - «Rapimelt» 1 strip 2 compresse con contenitore;

033345125/M - «Rapimelt» 1 strip 2 compresse;

033345137/M - «Rapimelt» 1 strip 6 compresse;

033345149/M - «Rapimelt» 1 strip 6 compresse con contenitore;

033345152/M - «Rapimelt» 2 strip 6 compresse.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0128/001-006/W016.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.8 e 5.2.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04502

Rettifica alla determinazione n. 65 del 21 marzo 2005, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Musiqa"».

Determinazione n. 26 del 28 aprile 2005

Specialità medicinale: MUSIQA.

Titolare A.I.C.: Schering AG.

Con riferimento alla determinazione del 21 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 2005 - serie generale - n. 72, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare:

dove è scritto: titolare A.I.C.: Schering GmbH und Co. Produktions KG Dabereinerst 20 Weimar D - 99427 Germania;

leggasi: titolare A.I.C.: Schering AG Muellerstrasse 178 13422 Berlino s;

dove è scritto: produzione: Schering GmbH und Co. Produktions KG Dabereinerst 20 Weimar D - 99427 Germania;

leggasi: produzione: Schering GmbH und Co. Produktions KG Dabereinerstrasse 20 Weimar D - 99427 Germania

Confezionato e controllato da: Schering AG Berlino Germania.

05A04631

Rettifica al decreto n. 414 del 7 ottobre 2004, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Neoflorene"».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 280 del 19 aprile 2005

Medicinale: NEOFLORENE.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Titolare A.I.C.: Nobel Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale n. 04177861004.

Variazione A.I.C.: rettifica decreto A.I.C. n. 414 del 7 ottobre 2004.

In riferimento al decreto A.I.C. n. 414 del 7 ottobre 2004, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 29 ottobre 2004, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare al paragrafo composizione, l'eccipiente: «acqua», come di seguito indicato:

da: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml;

a: acqua depurata sterile quanto basta a 5 ml,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 035797012 - «2 mld/5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose 5 ml.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04636

Rettifica al decreto n. 492 del 17 ottobre 2003, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Simetrans"».

Estratto determinazione A.I.C. n. 282 del 19 aprile 2005

Specialità medicinale: SIMETRANS.

Titolare A.I.C.: Segefarm S.n.c. di Stefano Mantovani & C., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via del Tritone, 197, cap 00187, Italia, codice fiscale 06154931007.

Variazione A.I.C.: rettifica decreto A.I.C. n. 492 del 17 ottobre 2003.

In riferimento al decreto A.I.C. n. 492 del 17 ottobre 2003, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 20 novembre 2003, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare ai paragrafi relativi alla confezione e alle indicazioni terapeutiche, come di seguito indicato:

confezione:

da: «8 mg/ml emulsione orale» 1 flacone 100 ml;

a: «80 mg/ml emulsione orale» 1 flacone 100 ml;

indicazioni terapeutiche:

da: meteorismo gastro-enterico, aerofagia sia dell'adulto che del lattante e del bambino;

a: meteorismo gastro-enterico e aerofagia dell'adulto,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035517010 - «40 mg compresse masticabili» 50 compresse;

A.I.C. n. 035517022 - «80 mg compresse masticabili» 30 compresse;

A.I.C. n. 035517034 - «120 mg compresse masticabili» 24 compresse;

A.I.C. n. 035517046 - «8 mg/ml emulsione orale» flacone 100 ml.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04634

Rettifica al decreto n. 424 del 7 ottobre 2004, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Biogermin"».

Estratto determinazione A.I.C. n. 283 del 19 aprile 2005

Medicinale: BIOGERMIN.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale n. 03589790587.

Variazione A.I.C.: rettifica decreto A.I.C. n. 424 del 7 ottobre 2004.

In riferimento al decreto A.I.C. n. 424 del 7 ottobre 2004, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2004, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare al paragrafo composizione, l'eccipiente: «acqua», come di seguito indicato:

da: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml;

a: acqua depurata sterile quanto basta a 5 ml,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035796010 - «2 mld/5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose 5 ml.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04635

Rettifica al decreto A.I.C./N n. 92 del 14 dicembre 2004, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Xenafen"».

Estratto determinazione A.I.C. n. 284 del 19 aprile 2005

Specialità medicinale: XENAFEN.

Titolare A.I.C.: Proge Farm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novara, via Baluardo La Marmora, 4, cap 28100, Italia, codice fiscale 01419800030.

Variazione A.I.C.: rettifica decreto A.I.C. n. 92 del 14 dicembre 2004.

In riferimento al decreto A.I.C. n. 92 del 14 dicembre 2004, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 2005, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare il paragrafo relativo alla forma farmaceutica e il paragrafo relativo alla composizione degli eccipienti come di seguito indicato:

forma farmaceutica:

da: compressa;

a: compresse rivestite con film;

eccipienti:

da: lattosio 114 mg;

a: lattosio 114,4 mg;

e da: IMS 740P (alcool etilico mutilato);

a: IMS 740P (alcool etilico metilato),

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035384015 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 035384027 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04633

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Rettifica al decreto A.I.C. n. 12 del 4 novembre 2004, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Progeffik"».

Estratto determinazione A.I.C. n. 285 del 19 aprile 2005

Specialità medicinale: PROGEFFIK.

Titolare A.I.C.: Effik Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo - Milano, via A. Lincoln, 7/A, cap 20092, Italia, codice fiscale 03151350968.

Variazione A.I.C.: rettifica decreto A.I.C. n. 12 del 4 novembre 2004.

In riferimento al decreto A.I.C. n. 12 del 4 novembre 2004, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 22 novembre 2004, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare il paragrafo relativo ai produttori (produzione capsule e rilascio lotti) ed il paragrafo relativo alla composizione, come di seguito indicato:

produttori:

da: Laboratoires Scherer 74, rue Principale 67930 Beinhein (Francia) (produzione delle capsule di gelatina molle) e Laboratoires Effik Buroscape 91571 Bievres Cedex (Francia) (rilascio lotti);

a: Laboratoires Scherer 74, rue Principale 67930 Beinheim (Francia) (produzione delle capsule di gelatina molle); Laboratoires Effik Burospace 91571 Bievres Cedex (Francia) (rilascio lotti).

Composizione:

da: ogni capsula molle contiene:

principio attivo: progesterone micronizzato 100 mg;

eccipienti: olio di arachidi 298 mg; lecitina di soia 2 mg;

componenti della capsula: gelatina 158,600 mg; glicerolo 64,100 mg; titanio biossido (E 171) 2,170 mg; giallo di chinolina 0,052 mg;

a: ogni capsula molle contiene:

principio attivo: progesterone micronizzato 200 mg;

eccipienti: olio di arachidi 298 mg; lecitina di soia 2 mg;

componenti della capsula: gelatina 158,600 mg; glicerolo 64,100 mg; titanio biossido (E 171) 2,170 mg; ossido di ferro giallo (E 172) 0,052 mg,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 035042035 - «200 mg capsule molli per uso orale o vaginale» 15 capsule.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04632

Rettifica alla determinazione n. 67 del 21 marzo 2005, recante: «Autorizzazione all'imissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Angeliq"».

Determinazione n. 77 del 28 aprile 2005

Medicinale: ANGELIQ.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.A.

Con riferimento alla determinazione del 21 marzo 2005, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 2005 - serie generale - n. 72, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare:

dove è scritto: produzione: Schering GmbH und Co. Produktions KG Dabereinerst 20 Weimar D-99427 Germania,

leggasi: produzione: Schering GmbH und Co. Produktions KG Dabereinerstrasse 20 Weimar D-99427 Germania.

Confezionato e controllato da: Schering AG Berlino Germania.

05A04687

Rettifica al decreto n. 1015 dell'8 settembre 2004, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Glucosio 5% Baxter"».

Determinazione n. 78 del 28 aprile 2005

Medicinale: GLUCOSIO 5% BAXTER.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a.

Con riferimento al decreto n. 1015 dell'8 settembre 2004, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - del 23 settembre 2004 - serie generale n. 224, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare:

dove è scritto:

50 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa al 5% da 50 ml;

50 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa al 5% da 100 ml;

50 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa al 5% da 250 ml;

50 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa al 5% da 500 ml;

50 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa al 5% da 1000 ml;

50 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa al 5% da 150 ml;

leggasi:

50 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa da 50 ml;

50 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa da 100 ml;

30 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa da 250 ml;

20 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa da 500 ml;

10 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa da 1000 ml;

35 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa da 150 ml.

05A04638

Rettifica al decreto n. 1016 dell'8 settembre 2004, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Sodio cloruro 0,9% Baxter"».

Determinazione n. 79 del 2 aprile 2005

Medicinale: SODIO CLORURO 0,9% BAXTER.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a.

Con riferimento al decreto n. 1016 dell'8 settembre 2004, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - del 23 settembre 2004 - serie generale n. 224, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare:

dove è scritto:

50 sacche viaflo di soluzione per infusione al 9% da 50 ml;

50 sacche viaflo di soluzione per infusione al 9% da 100 ml;

50 sacche viaflo di soluzione per infusione al 9% da 250 ml;

50 sacche viaflo di soluzione per infusione al 9% da 500 ml;

50 sacche viaflo di soluzione per infusione al 9% da 1000 ml;

50 sacche viaflo di soluzione per infusione al 9% da 150 ml;

leggasi:

50 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa da 50 ml;

50 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa da 100 ml;

30 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa da 250 ml;

20 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa da 500 ml;

10 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa da 1000 ml;

35 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa da 150 ml.

05A04637

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo alla determinazione 21 dicembre 2004, dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale "Viracept" (nelfinavir), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione C n. 18/2004)». (Determinazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2005).

Nella determinazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 57, seconda colonna, all'art. 2., al terzultimo rigo, dove è scritto: «... classe di rimborsabilità: prezzo ex factory ...», leggasi: «... classe di rimborsabilità: *H,* prezzo ex factory ...»

05A04596

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501106/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE ON

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 5 1 1 *

€ 1,00